

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari



DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(articolo 321 c.p.p.)

n. 34461/07 R.G.N.R. 23364 / Ak RGNR
n. 9257/07 R.G.G.I.P. 8056 / Ak RGGIP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letta

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

[redacted] D. nato [redacted] 1951 [redacted] (BO) e residente [redacted], via [redacted], elettivamente domiciliato presso l'Avv. [redacted] del Foro di Milano che lo assiste quale difensore di fiducia;

per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 648 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza essere concorso nel reato presupposto di truffa in danno di [redacted] spa commesso da [redacted] M. e [redacted] dal settembre 2011 all'ottobre 2012 e dal dicembre 2011 al marzo 2013 e dopo la commissione dello stesso, compiva operazioni in relazione al denaro costituente profitto del delitto di truffa, in modo da ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza. In particolare, d'intesa con la moglie [redacted] non punibile in quanto autrice del reato presupposto, allocava con due distinte operazioni nelle date 18 e 19 aprile 2013, l'importo di euro 400.000,00 - proveniente dal c/c n. 1000/4334 intestato a North [redacted] - sul c/c n. [redacted] intestato a se stesso e alla moglie [redacted]. Successivamente, in data 24.04.13, trasferiva con assegno circolare la somma di euro 250.000,00 dal predetto c/c n. [redacted] al c/c n. [redacted] intestato a [redacted] E. presso la Banca Popolare [redacted]. Commesso in [redacted] 18 e 19 aprile 2013 (1^ operazione) e in [redacted] il 24 aprile 2013 (2^ operazione).

Vista la richiesta depositata l'8.8.2014 dal pubblico ministero di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui seguenti beni:

- somma complessiva di euro 400.000,00, pari al profitto del reato, sul conto corrente nr. [redacted] intestato a [redacted] E. (per la somma di euro 183.579,16), acceso presso [redacted] Banca Popolare [redacted] e sul conto corrente nr. [redacted] intestato a [redacted] E. [redacted] I. (per la somma di euro 216.420,84), acceso presso [redacted] Banca [redacted]

OSSERVA

Dagli atti trasmessi si evince che, a seguito di richiesta di sequestro preventivo del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino, in data 24.9.2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Torino emetteva nell'ambito del p.p. 12817/13 mod. 21 un primo decreto di sequestro preventivo nei confronti di [redacted] M., [redacted] [redacted] e [redacted] M. per i reati di cui all'art. 110, 640, 61 n. 7 avente

A 43

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

ad oggetto la somma di 1.024.44 euro, sequestrate a M [redacted] s.r.l. in liquidazione, e la somma di 3.179.275 euro, sequestrate a NORTH [redacted] s.r.l.

Nei confronti di [redacted] E [redacted] Ivana, in data 25.4.2014 il GIP del Tribunale di Torino emetteva un secondo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e titoli nella disponibilità dei medesimi fino all'ammontare complessivo di euro 400.000, da eseguirsi per intero sul c/c n. [redacted] cointestato ad entrambi o, per una somma non eccedente euro 250.000, anche sul c/c n. [redacted] intestato a [redacted] E [redacted]

Con lo stesso provvedimento, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino contestualmente dichiarava la propria incompetenza in relazione al solo capo d) della richiesta formulata dal P.M. – relativa ai fatti di cui al capo di imputazione oggetto del presente procedimento - riqualificando il reato nella fattispecie di cui all'art. 81 cpv, 648 bis c.p. commesso in Vanzago il 24.4.2013.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino disponeva in data 1.04.2014 la separazione della posizione di [redacted] E [redacted] da quella degli altri coindagati nell'ambito del proc. 12817/13 mod. 21 e trasmetteva per competenza ex art. 27 cpp gli atti relativi alla Procura di Busto Arsizio in data 7.4.2014.

Il P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 14.4.2014 emetteva decreto di sequestro preventivo in via di urgenza avente ad oggetto il denaro e i titoli nella disponibilità dell'imputato [redacted] E [redacted] per una somma pari ad euro 250.000, corrispondente al profitto di cui al reato previsto dall'art. 648 bis c.p., sul conto corrente n. 7285 intestato a [redacted] E [redacted] presso la filiale di [redacted]

In data 22.4.2014 il GIP Tribunale di Busto Arsizio convalidava il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal PM in data 14.4.2014 ed eseguito dalla PG in data 14.4.2014 ed emetteva decreto di sequestro preventivo relativamente alla somma pari a 250.000 euro.

Quindi, in data 10.6.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio disponeva la trasmissione degli atti relativi al proc. 3320/14 RGNR alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 54 c.p.p., atteso che il luogo di consumazione del reato al momento della acquisizione della notizia di reato (7.4.2014) rientrava nuovamente nella competenza del circondario del Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs 14/2014.

Fatta questa premessa, necessaria al fine di ricostruire la vicenda in esame, si ritiene di richiamare in punto di nesso di pertinenzialità le motivazioni poste a fondamento dei provvedimenti sopra indicati, ed in particolare del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 25.3.2014 –non più efficace in quanto non rinnovato ai sensi dell'art. 27 c.p.p. - e del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 22.4.2014 – da intendersi viceversa tuttora valido ed efficace, non essendosi il giudice dichiarato contestualmente o successivamente incompetente.

Si tratta delle motivazioni che per comodità si riportano – con diversi caratteri - :

"Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata dalla Società [redacted] S.p.A. in data 15.6.2013 in cui si espone che nel novembre 2012 il dr. [redacted] Controller di [redacted]

A LU

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

S.p.A., rilevava, nell'ambito del sistema della c.d. "vendita al meglio" un anomalo volume di vendite di veicoli dimostrativi [redacted] in favore della società North Trading Company S.r.l.

Prima di dare conto degli accertamenti successivi, occorre svolgere una breve premessa in merito alle procedure per l'effettuazione delle c.d. "vendite al meglio".

Secondo le istruzioni operative [redacted] introdotte in data 29.10.2009, nell'organizzazione [redacted] l'Ente formalmente deputato ad effettuare la materiale "vendita al meglio" (v. nota 1) era l'Ente c.d. Sales e tale vendita era di fatto gestita dal proprio coordinatore District Manager nella persona di M. [redacted], odierno indagato.

L'istruzione operativa, inoltre, prevedeva, per la vendita dei veicoli destinati alla vendita "al meglio" i seguenti passaggi: M. [redacted] nella sua veste chiedeva all'ente Product (avente compiti tecnici) l'esistenza o meno della documentazione dalla quale evincere le caratteristiche tecniche e l'utilizzo del veicolo dimostrativo o impiegato per attività di testing onde sapere se il mezzo potesse essere venduto per intero o per singole componenti ("parti sciolte"). Indi, alla luce delle indicazioni ricevute dall'Ente Product, l'Ente Sales procedeva autonomamente alla valutazione e alla definizione del prezzo di vendita del veicolo o del singolo componente. Ciò significa, atteso il ruolo del [redacted] che era costui (peraltro in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e commerciali) a valutare tutti i requisiti del caso e a negoziare il prezzo del veicolo stesso.

Individuato l'acquirente e conclusa la negoziazione, l'Ente sales inviava il modulo richiesta di fatturazione all'Ente Control, indicando il prezzo del veicolo al fine di effettuare la comparazione con il prezzo-soglia del mezzo risultante dal libro contabile (v. nota 1). Tale modulo richiesta veniva firmato sia dal sales Manager (L. [redacted] sino al luglio 2011 e poi [redacted] P. [redacted]), sia dal District Manager, ossia da Marco [redacted].

Come si è accennato, nei soli casi in cui il prezzo di vendita spuntato dall'Ente Sales e, per lui - come si è detto - sostanzialmente dal [redacted], fosse risultato inferiore al valore del mezzo risultante dal libro cespiti, la Policy vendite al meglio prevedeva il coinvolgimento del General Manager che avrebbe dovuto autorizzare una vendita di fatto in perdita per la Società.

Alla luce di quanto sin qui osservato, unico limite alla determinazione del prezzo del veicolo oggetto della vendita al meglio da parte dell'Ente Sales -: competenza da parte del [redacted], per quanto si è detto - era l'approvazione del General Manager nei soli casi in cui il prezzo stabilito dal [redacted] fosse inferiore al valore residuo a libro cespiti, con la conseguenza che, mantenendo il prezzo di vendita al di sotto di tale soglia limite, il corrispettivo sarebbe stato automaticamente approvato ed il veicolo dimostrativo venduto all'importo stabilito dall'Ente Sales, senza ulteriori controlli.

In data 17.7.2012 veniva ridisciplinata la procedura delle c.d. "vendite al meglio" mediante l'emanazione di una nuova istruzione operativa, di fatto promosso e diffuso dallo stesso M. [redacted] che, proprio nel luglio 2012, assumeva in [redacted] il nuovo incarico di Marketing Manager. E non è un caso che la prima novità introdotta con tale Policy è stata che alla procedura di vendita dei veicoli "al meglio" partecipi anche l'Ente Marketing, di cui il [redacted] come testé precisato era appena diventato Manager. Con le nuove istruzioni di fatto, da questo momento, l'ente marketing sottoscrive unitamente all'ente sales la richiesta di fatturazione del veicolo, e tale modalità consente al [redacted], che ha cambiato ufficio, di continuare ad occuparsi delle vendite di tali veicoli.

Ciò posto, riallacciandosi agli esiti dei controlli svolti dal Controller [redacted] dr. [redacted] il quale aveva rilevato un anomalo volume di vendita al meglio di veicoli in favore della società North Trading Company, gli accertamenti successivi, effettuati nell'ambito di un Internal Audit di [redacted] sono consistiti nell'acquisire le fatture relative a tutte le vendite al meglio operate in favore della NORTH TRADING COMPANY S.r.l. dal [redacted], nonché nell'acquisire dai rivenditori [redacted] che risultavano avere acquisito dalla stessa NORTH TRADING COMPANY S.r.l. gli stessi veicoli copia delle fatture di acquisto. Dalla comparazione tra le fatture [redacted] e quelle [redacted] concessionario emergevano dalle costanti: i veicoli risultavano sempre essere stati oggetto di una seconda vendita da parte di [redacted] pressoché contestuale all'acquisto operato e con

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

marginii di ricarico rilevantissimi, anche nell'ordine di decine di migliaia di € per veicolo. Di seguito vengono riepilogate le vendite di 56 veicoli, effettuate, dal dicembre 2011 al marzo 2013, da IVECO in favore di ~~North Trading Company~~ S.r.l. con pressoché contestuale rivendita da tale società - operata in favore di un rivenditore/concessionario di veicoli IVECO (per molti di tali veicoli risultava addirittura che la consegna fosse stata operata da IVECO direttamente in favore dell'acquirente finale, a maggior conferma della interposizione meramente formale operata da NTC), con un guadagno complessivo, emergente dalla successiva vendita, nell'ordine di complessivi € 1.515.580 (fatti di cui al capo C, i documenti di seguito citati sono quelli allegati all'atto di querela):

1. Van n. 10408958 telaio ZCFA80D1382538326 fatturato da Iveco in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 18);
2. Van 10408959 telaio ZCFA8001382538327 fatturato da Iveco in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 19);
3. Van n. 10408960 telaio ZCFA8001382538328 fatturato da Iveco in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 20);
4. Van n. 10408961 telaio ZCFA80D1382538455 fatturato da Iveco in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 21);
5. Van n. 4035451 telaio ZCFA1JJ0402531915 fatturato da Iveco in data 24/10/2011 per l'importo di euro 19.800,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 2/11/2011 alla società Industrial Cars S.r.l. per l'importo di euro 35.000,00 (cfr. documento n. 22);
6. Van n. 10408955 telaio ZCFA8001382538214 fatturato da Iveco in data 18/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 21/11/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 23);
7. Van n. 10408956 telaio ZCFA8001382538094 fatturato da Iveco in data 18/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 22/11/2011 alla società ~~AMS~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 24);
8. Van n. 3987612 telaio WJME3TSS40C204130 fatturato da Iveco in data 10/5/2012 per l'importo di euro 18.000,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 11/5/2012 alla società ~~Gom~~ per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 25);
9. Van n. 4055432 telaio WJM3JSS40C215512 fatturato da Iveco in data 5/6/2012 per l'importo di euro 18.600,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/6/2012 alla società ~~Gom~~ per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 26);
10. Vari n: 4105957 telaio ZCFB1LM8402552185 fatturato da Iveco in data 27/2/2013 per l'importo di euro 9.000 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società ~~Gom~~ per l'importo di euro 59.000,00 (cfr. documento n. 27);

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- 12/11/2012 per l'importo di euro 1.500,00 a North Trading Company. Fattura data 2/1/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 15.200,00 (cfr. documento n. 66).
50. Van n. 10452843 telaio ZCFA1EM0402542674 fatturato da [redacted] in data 21/11/2012 per l'importo di euro 5.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 39.600,00 (cfr. documento n. 67)
51. Van n. 4162953 telaio ZCFA1TM1402567050 fatturato da [redacted] in data 12/12/2012 per l'importo di euro 8.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 42.000,00 (cfr. documento n. 68);
52. Van n. 4160446 telaio WKJME2NVH404375639 fatturato da [redacted] in data 12/12/2012 per l'importo di euro 15.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] Diesel S.r.l. per l'importo di euro 57.000,00 (cfr. documento n. 69);
53. Van n. 4160445 telaio WKME2NTH404375479 fatturato da [redacted] in data 12/12/2012 per l'importo di euro 14.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] Diesel S.r.l. per l'importo di euro 49.000,00 (cfr. documento n. 70)
54. Van n. 4098055 telaio WJM3JSS40C222523 fatturato da [redacted] in data 13/12/2012 per l'importo di euro 10.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] Bergamasca per l'importo di euro 67.800,00 (cfr. documento n. 71);
55. Van n. 3879997 telaio ZCFB1JM8302493681 fatturato da [redacted] in data 11/2/2013 per l'importo di euro 2.500,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 31.000,00 (cfr. documento n. 72);
56. Van n. 4116989 telaio ZCFC35A6005787042 fatturato da [redacted] in data 27/2/2013 per l'importo di euro 5.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 15.300,00 (cfr. documento n. 73).

Quanto emerso induceva ad approfondire l'analisi del "cliente" NORTH [redacted] S.r.l. ed emergeva trattarsi di società di nuovissima costituzione, risalente al settembre 2011, il cui socio unico e amministratore unico risultava [redacted] madre del [redacted] (cfr. documenti 11-a e 11-b allegati alla querela). Entrambi dipendenti [redacted] e PESCA che avevano ricoperto il ruolo di sales manager nell'ente sales nel periodo di presenza del [redacted] chiarivano di non essersi mai effettivamente occupati delle vendite al meglio la cui gestione era interamente demandata [redacted]

Dopo l'emersione dei primi casi anomali l'azienda effettuava una formale contestazione al [redacted] con lettera del 15.3.2013 nella quale si faceva riferimento a quanto emerso, comunicando al [redacted] la sospensione cautelare dal servizio ed invitandolo a fornire le proprie giustificazioni.

Con missiva del 19.3.2012 [redacted] replicava alle contestazioni dell'azienda, sostenendo che gli interessi della propria famiglia erano noti a [redacted], che egli non aveva avuto alcuna responsabilità nelle vendite al meglio, che altri decidevano se procedere in tal senso, che il suo ruolo consisteva unicamente nella compilazione del modulo per l'eventuale vendita, che il suo ruolo era meramente propositivo, e con la nuova procedura di vendita, dal luglio 2012, il coinvolgimento di vari uffici ed enti aziendali era ancora maggiore, che i guadagni eventualmente operati sulle rivendite da parte di NTC non gli erano

h 50

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

evidentemente imputabili.

Con lettera del 21.3.2012 IVESCO S.p.a. comunicava al [redacted] il suo licenziamento, epilogo che peraltro non interrompeva gli approfondimenti del caso, che non solo facevano emergere le vicende inerenti i 56 veicoli suindicati, oggetto di cessione da IVESCO direttamente a [redacted], ma emergevano, altresì, analoghe, e ancor più numerose, cessioni al meglio di veicoli, precedentemente operate da IVESCO e gestite dallo stesso [redacted] con dinamiche differenti, ma parimenti truffaldine, e con il coinvolgimento di altra società non facente parte della rete dei concessionari IVESCO, la MOTORVARE S.r.l., successivamente posta in liquidazione. Illuminanti al riguardo si rivelano le dichiarazioni rese da [redacted] HENRY [redacted] direttore commerciale di [redacted] S.p.a., concessionario IVESCO: "Per quanto riguarda le altre due società che lei mi nomina, MOTORVARE e NORTH [redacted] Y, dichiaro che i rapporti intercorsi con la [redacted] sono nati esclusivamente per via dei rapporti con il [redacted] Marco ed hanno riguardato l'acquisto da parte nostra di veicoli cosiddetti dimostrativi. Non abbiamo avuto altri rapporti con queste società. I rapporti connessi, la MOTORVARE, per prima, e, successivamente la NORTH [redacted] si erano svolti esclusivamente a mezzo telefono. (...) ADR. La vendita da parte di IVESCO dei cosiddetti "veicoli al meglio" è sempre esistita. Si tratta di veicoli che sono stati utilizzati per prove o quali dimostrativi e che talvolta non sono nemmeno immatricolabili. In questi casi possono essere utilizzati come pezzi di ricambio. Si tratta, altre volte, di veicoli perfettamente commercializzabili. In entrambi in casi sono venduti da IVESCO a prezzi vantaggiosi per l'acquirente proprio per la loro particolare tipologia. Prima dell'avvento del [redacted] di queste vendite si occupavano altre persone, che, prima di lui, ricoprivano la figura professionale di "Capo District Manager IVESCO" ma noi come [redacted] EL non avevamo mai acquistato tali tipologie di veicoli. Nel 2009, non saprei ora essere più preciso, ricordo che il [redacted] mi telefonò chiedendomi un favore. Lo chiamò proprio così. In pratica mi disse che IVESCO SpA non poteva fatturare la vendita di questi veicoli "al meglio" direttamente a commercianti non facenti parte della rete IVESCO. Mi disse che aveva, per questa ragione, necessità di vendere tali veicoli a noi quali concessionario ufficiale, in modo che poi fosse il concessionario (noi nel caso) a vendere all'acquirente finale. Acquirente che, di volta in volta, avrebbe indicato il [redacted] medesimo.

ADR: La cosa mi fu esposta dal [redacted] come esigenza dell'IVESCO non certo come sua personale. A tale riguardo faccio presente che frequentemente era capitato e capita tuttora che la figura del "District Manager" per conto di IVESCO; chieda ai concessionari "favori" di tipo commerciale, tipo il ritiro di veicoli per conto della Società o altre cose del genere [redacted] continuò dicendomi che si sarebbe trattato di una sorta di "giro di fatture finalizzato a permettere tale tipo di vendita ad IVESCO, anche all'esterno della rete ufficiale. Mi disse anche che i veicoli sarebbero andati direttamente al cliente finale senza passare dalla concessionaria. Si trattava meramente di questioni amministrative, ripeto, assolutamente necessarie ad IVESCO per poter effettuare la vendita fuori rete. A me non sorse nessun tipo di dubbio sulla richiesta e mi resi disponibile. Il [redacted] mi fece presente che la "rifatturazione" non sarebbe avvenuta a costo zero, alla pari insomma, ma che per la mia azienda vi sarebbe stato un margine di circa 500 € a veicolo. Inizialmente il cliente a cui "rifatturare", indicati dal [redacted], fu uno solo, MOTORVARE, per l'appunto MOTORVARE con cui io non ho mai avuto rapporti diretti. Mai direttamente ho sentito un rappresentante od un incaricato di quella società né mai mi recai presso la sede di quell'azienda; che non so nemmeno dove sia. Non escludo però, che qualche contatto di natura telefonica l'abbiano avuto gli addetti degli uffici della nostra azienda, per ragioni esclusivamente d'amministrazione o contabili, poiché a noi giungeva la fattura di IVESCO e, noi, su specifiche del [redacted], rifatturavamo in favore di quell'azienda. Devo dire che il [redacted] sempre preannunciava telefonicamente l'emissione della fattura di IVESCO e, contestualmente, mi chiedeva l'emissione di analoga fattura di vendita in favore del cliente MOTORVARE. Il [redacted] "seguiva" molto tale seconda parte della cosa, infatti, era solito

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le Indagini preliminari

telefonare per sollecitare l'emissione della nostra fattura. Come richiesto dal [redacted] ad ogni nostra emissione di fattura seguiva l'inoltro via posta elettronica di tale documento al [redacted] medesimo. MOTOVADESE ha sempre pagato con regolarità e stessa cosa, ricevuto il pagamento, facevamo noi con [redacted]

ADR: Indicativamente i veicoli venduti con questa procedura a M [redacted] sono stati una ventina circa. Ad un certo punto, nel 2010 se non ricordo male, [redacted] mi disse che aveva trovato un nuovo cliente che mi indicò nella NORTH [redacted] COMPANY. Mi disse che la procedura di vendita doveva essere sempre la stessa e che lui, di volta in volta, mi avrebbe indicato a quale dei due clienti rifatturare. Per qualche mese, quindi, vi furono nostre fatturazioni emesse nei confronti di MOTOVADESE ed anche di NORTH [redacted] COMPANY. Successivamente [redacted] indicò solo più, quale cliente, l'ultima società testé nominata. Il [redacted] non motivò la "scomparsa" di MOTOVADESE quale cliente.---/

ADR: Le stesse procedure che ho descritto prima avvennero anche per il cliente NORTH [redacted] COMPANY. Non posso escludere, anche in questo caso, che ci siano stati contatti tra gli uffici amministrativi delle due società. Di certo io non ho mai avuto contatti con nessun referente della NORTH [redacted] COMPANY, né ho avuto né effettuato visite aziendali. Non so nemmeno dove abbia sede la NORTH [redacted] COMPANY.

ADR: Ribadisco che io mai vidi i veicoli da me rifatturati su richiesta del [redacted]. Era [redacted] stessa, come affermò il [redacted] ad occuparsi di destinare i veicoli al cliente finale. Nulla saprei dire, di conseguenza, dei veicoli fatturati, potrebbero essere stati "da ricambio" o da vendita quali "seminuovi"

ADR: Ribadisco l'unico interlocutore per me e la mia azienda era il [redacted] M

ADR: Ribadisco che io non avevo mai sentito nominare prima che me lo indicasse il [redacted] né la MOTOVADESE che la NORTH [redacted] COMPANY. ADR: Alla NORTH [redacted] COMPANY vennero rifatturati, sempre su esplicita indicazione del [redacted] un'ottantina di veicoli. Il margine per la nostra azienda, anche con questo cliente, fu sempre di 500 € circa a veicolo. In qualche caso il [redacted] d'iniziativa, considerata l'entità di alcuni "stock" innalzò il margine a circa 700 € il veicolo" (cfr. verbale di s.i. di [redacted] HENRY [redacted] del 10.9.2013). Con le modalità descritte dal [redacted], testé richiamate, venivano venduti "al meglio" con l'interposizione di [redacted] DIESS p.a., n.53 veicoli a M [redacted] S.r.l. e n.58 veicoli a NORTH [redacted] S.r.l. (cfr. tabelle allegate alla querela sub 78 e 79), e si tratta dei fatti descritti rispettivamente nel capo A) e nel capo B) della contestazione.

Aggiungeva, il [redacted], che solo nell'ultimo periodo, a 2012 inoltrato, [redacted] gli aveva proposto la vendita al meglio di alcuni veicoli con un altro "sistema", ovvero con fatturazione che sarebbe stata emessa nei suoi confronti da NORTH [redacted] S.r.l., ovvero la stessa società che in precedenza era stata destinataria delle fatture di [redacted] S.p.a. per veicoli a questa formalmente ceduti da [redacted]. In pratica al [redacted] viene da ultimo proposta la dinamica di vendita (fattura [redacted] successiva fattura [redacted] cliente reale) emersa in un primo momento e nella quale, soltanto, [redacted] DIESEL sarebbe risultata effettiva acquirente dei mezzi.

Venivano assunte anche le dichiarazioni di G [redacted], amministratore della concessionaria [redacted] che risultava avere acquistato un numero rilevante di veicoli oggetto di vendita al meglio, fatturati da MOTOVADESE S.r.l. e NORTH [redacted] COMPANY S.r.l., le cui dichiarazioni confermano pienamente la dinamica illustrata e il ruolo, esclusivo, del G [redacted] nella gestione e conclusione di tali vendite: "Io sono uno dei due amministratori della [redacted] G [redacted] avente sede in Costa Fiorentina, via Augusto Righini, 1. (...)

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

ADR: La mia azienda è concessionaria ufficiale [redacted] dal 1948, iniziammo allora con i marchi OM e F/A

ADR: la mia società ha avuto rapporti con le due società di cui lei mi chiede, la M [redacted] e la NORTH [redacted], per il tramite del [redacted] M [redacted]. Fu lui che, per primo ci nominò queste due ditte. Per quanto riguarda il [redacted] posso dichiarare quanto segue. Questi mi venne presentato, nell'anno 2010; da un dirigente J [redacted] tale L [redacted] o meglio ancora, questo [redacted] mi disse di contattare il [redacted] poiché da lui stesso incaricato alla vendita di un lotto di veicoli cosiddetti "dimostrativi" o anche "testing". Veicoli al cui acquisto ero interessato. Fu questo [redacted] a darmi i riferimenti di questo [redacted], tramite questi, io pervenni all'acquisto. Tale acquisto mi venne fatturato normalmente da I [redacted]. Col [redacted] successivamente, i contatti proseguirono poiché lui continuò, per conto di I [redacted] ad occuparsi della vendita di questi veicoli cosiddetti "testing" ed anche di altri diciamo seminuovi o nuovi. Di questi ultimi, il [redacted] affermava arrivassero anche dall'estero, a causa della crisi che vi fu nel mercato dell'Est-Europa.(...)

ADR: Fisicamente incontrai il [redacted] ogni tre - quattro mesi. Tutti gli incontri avvennero negli uffici della mia azienda. (...) Il [redacted] giungeva abitualmente a Firenze in treno, verso le dodici, e, sempre in treno, rientrava a Torino qualche ora più tardi. Il [redacted] portava con sé una documentazione di stati d'uso ufficiale relativa a veicoli I [redacted] e li poneva alla nostra attenzione. Io, considerati prezzi e caratteristiche, decidevo poi quali veicoli acquistare e quali no. Il C [redacted] teneva sempre a precisare che qualora i veicoli non fossero stati perfettamente corrispondenti alle schede avrebbe provveduto ad inviare materiali necessari a sostituzioni/riparazioni ovvero a conguagliare gli importi nelle successive operazioni di acquisto di altri veicoli.

Oltre a questi incontri vi erano poi dei contatti telefonici, a distanza inferiore di quelli fisici, sempre per trattative di acquisto relative a questo tipo di veicoli (dimostrativi e testing). Vi erano, infatti, delle volte che [redacted] mi contattava per propormi telefonicamente altri veicoli da acquistare oppure volte in cui ero io a cercarlo per chiedergli se avesse avuto certi modelli a cui ero interessato. Parliamo sempre di quel tipo di veicoli industriali. Per il resto delle vendite vi erano chiaramente altri referenti istituzionali.

ADR: In un primo tempo i veicoli (quelli di cui alle trattative con il [redacted] ci vennero fatturati da I [redacted], poi, dopo averceli offerti come I [redacted] durante gli incontri, [redacted] ci disse che alcuni dei veicoli acquistati ce li avrebbe fatturati attraverso un'altra società, la M [redacted]. Questa fu la prima volta che io sentii quel nome. Come tempi eravamo ancora nel 2010 se non già nei primi mesi del 2011. Da un controllo delle fatture si potrebbe arrivare ad essere più precisi dal punto di vista temporale. Ricordo che la cosa sorprese non poco sia me che il [redacted] ma sia l'importanza della figura del C [redacted] in I [redacted] si spiegai che egli diede a questa "necessità" mi rassicurò, sulla bontà vendita I [redacted].

IL [redacted] infatti, disse che era necessario che alcuni veicoli non giungessero direttamente da J [redacted] per non "scontentare" altri concessionari che avevano le stesse nostre intenzioni d'acquisto. La presi come una politica di vendita I [redacted]. In un primo periodo, quindi, le fatture si alternarono tra I [redacted] e questa M [redacted]. In un periodo ancora successivo il C [redacted] cominciò a fatturare questi veicoli anche come M [redacted] con le stesse motivazioni già dette. Va ne era anche ed era quella che, stante ciò che diceva il C [redacted], il "passaggio" tramite un'altra ditta consentiva la "riattivazione" della garanzia sui veicoli. Cosa questa sinceramente ancora tutta da dimostrare. Anche in questo caso mi tocca far presente la considerazioni che all'interno di I [redacted] aveva il C [redacted], personaggio in tutta ascesa di carriera in azienda. Dal [redacted] soprattutto negli ultimi periodi, dovetti subire anche pressioni per l'acquisto di veicoli di difficile vendita in Italia, parte dei quali sono tuttora giacenti, invenduti, nei piazzali della

h 53

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

mia azienda. Pressioni che io accettavo nella speranza della possibilità di mantenere quel settore d'acquisto, con mezzi a me più convenienti.

ADR: La mia azienda non ha mai avuto rapporti diretti né con la MC [redacted] né con la NORTH [redacted] COMPANY. Abbiamo unicamente provveduto a pagare, sempre con sollecitudine, le fatture che ci pervenivano dalle due aziende per posta. [redacted] ci aveva detto, da subito, di pagare con celerità. In qualche caso, quando ciò non avveniva, ricevevamo una telefonata di sollecito da impiegate delle aziende." (cfr. verbale di s.i.t. di [redacted] del 17.9.2013).

Alla luce di quanto sopra, sussiste l'astratta configurabilità dei delitti di truffa nei termini descritti e contestati in incolpazione. Ed invero, il [redacted] vero dominus delle vendite "al meglio" in Iveco, adottando artifici e raggiri consistiti nell'interporre fittiziamente in tali vendite il Concessionario Iveco [redacted] D [redacted] (per non destare sospetti in merito ad una vendita di questo tipo fuori delle rete dei concessionari ufficiali), nel proporre alla Iveco prezzi di cessione di gran lunga inferiori a quelli, sensibilmente superiori, già convenuti con l'effettivo acquirente finale, e quindi nel concludere la vendita a condizioni di favore riferibili alla madre del [redacted] (NORTH [redacted] o a correi complacenti [redacted] s.r.l.), induceva in errore i funzionari Iveco che accedevano alla proposta (indicante un prezzo di vendita sottostimato) che ignoravano ben più elevato di quello indicato nella fattura di vendita emessa da Iveco S.p.A.

Sussiste inoltre il concreto pericolo che la libera disponibilità del denaro costituente l'ingente profitto delle truffe serialmente commesse ai danni di Iveco possa aggravare le conseguenze del reato, potendo tali proventi essere agevolmente distratti e/o illecitamente reimpiegati e resi, dunque, non più individuabili, tenuto conto che dagli accertamenti condotti sul c/c intestato a NTC presso la [redacted] evidenza che il denaro provento dell'attività truffaldina sia stato utilizzato per l'acquisto di titoli per rilevanti importi e per il pagamento di una polizza assicurativa".

Quanto sopra esposto dà chiara evidenza della sussistenza del reato presupposto di truffa. Con riferimento alla trattazione della posizione di [redacted] e, dunque, della contestazione del reato di riciclaggio, dalla annotazione della GDF di Torino del 27 febbraio 2014 - da intendersi qui richiamata - emergeva che sul c/c n. [redacted] cointestato a [redacted] Elio - padre di [redacted] Marco - e [redacted] Ivana, acceso presso la stessa filiale di [redacted] nell'aprile 2013 affluivano € 400.000 provenienti da c/c intestati alla NORTH [redacted] S.r.l. In particolare, in data 18.4.2013 veniva accreditato l'importo di € 200.000 oggetto di bonifico di pari importo proveniente dal c/c n. [redacted] intestato alla NORTH [redacted] S.r.l. e in data 19.4.2013 veniva accreditato l'importo di € 200.000,00 oggetto di assegno circolare n. [redacted] la cui provvista era stata costituita con fondi tratti dal c/c n. 7198 intestato alla NORTH [redacted] COMPANY S.r.l.

Si accertava che in data 24.4.2013, pochissimi giorni dopo gli accrediti indicati, con provvista costituita sullo stesso c/c n. [redacted], veniva emesso assegno circolare n. [redacted] dell'importo di € 250.000 a beneficio di [redacted] E [redacted] che lo versava sul c/c n. [redacted] intestato, in essere presso la BANCA [redacted]. Che di fatto, all'esito delle predette operazioni, € 400.000, provento dei reati in danno di Iveco, venivano stornati da c/c intestati alla NORTH [redacted] S.r.l. per affluire su posizioni intestate a [redacted] e/d [redacted] E [redacted]

L'esame dell'estratto dei movimenti relativi al c/c [redacted] intestato a [redacted] I [redacted] E [redacted] evidenzia che pochi giorni dopo l'accredito dei 400.000 € cui si è fatto cenno, in data 30.4.2013, venivano

A Su

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

acquistati titoli di stato venezuelani, il che dimostra l'esistenza di un conto di deposito intestato ai predetti che risulta almeno in parte essere stato alimentato con denaro di illecite provenienza.

Ciò posto, richiamata la sussistenza dei *fumus commissi delicti* in relazione agli addebiti provvisoriamente elevati per i reati di truffa nel proc. di Torino e indicati ai capi A)-C) del decreto ex art. 321 c.p.p. del 24.9.2013, risulta parimenti sussistere l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 648 bis c.p. a carico di [REDACTED] E. (coniuge di [REDACTED] I. e padre di [REDACTED] M.), sul cui c/c cointestato con la moglie [REDACTED] I. in un primo momento, confluiva la somma di € 400.000,00, provenienti da c/c intestato a NORTH [REDACTED] s.r.l., parte della quale, pari a € 250.000,00; in un secondo tempo veniva dirottata su altro c/c personale dello stesso [REDACTED] E. Ed inverosimilmente [REDACTED] è padre di [REDACTED] M., artefice del meccanismo truffaldino sopra descritto e, nello stesso tempo, risulta marito di [REDACTED] Ivana, madre di [REDACTED] M., la quale, in veste di amministratore e socio unico di NORTH [REDACTED] s.r.l., consentiva di operare realizzando l'interposizione finale di tale ultima società. Parte delle somme di sicura provenienza illecita, pari ad € 250.000,00, dopo essere transitate su di un c/c cointestato a [REDACTED] E. e [REDACTED] Ivana, venivano immediatamente stornate su di un c/c personale dello stesso [REDACTED] E. il quale si prestava ad ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei proventi dei delitti di truffa mediante l'accredito su proprio c/c oggettivamente e soggettivamente legato da ogni collegamento NORTH [REDACTED]

Risulta, dunque, sussistere l'astratta configurabilità del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. a carico di [REDACTED] E. Si osservi ancora come la società North T [REDACTED] veniva, infatti, costituita, con socio unico [REDACTED] Ivana, il 26.09.2011 e le truffe contestate a quest'ultima decorrono proprio dal settembre del 2011. Appare difficilmente credibile che [REDACTED] E. coabitante con la propria moglie, ignorasse il movimento d'affari – di considerevoli dimensioni – messo in piedi in poco tempo dalla propria moglie. Lo stesso [REDACTED] vedeva di giorno in giorno il conto cointestato con la propria moglie rimpinguarsi, circostanza che sicuramente lo ha reso consapevole che si trattava dei "guadagni" della illecita attività avviata dalla consorte.

Ma a ciò si aggiunga che la sua consapevolezza è confermata dallo spostamento della somma di euro 250.000 dal conto cointestato a quello personale.

A dimostrazione della piena consapevolezza in capo a [REDACTED] E. della illecita provenienza delle somme di denaro e dell'esistenza degli accrediti sui conti correnti a lui intestati o cointestati, vi è, dunque, per un verso, lo stretto rapporto coniugale e parentale che lo lega agli autori della truffa e, per altro verso, la stessa circostanza dell'immediato trasferimento della somma di denaro ricevuta dalla NORTH [REDACTED] in un conto nella sua esclusiva titolarità e, dunque, per questo, più sicuro.

Come già detto in premessa, la Guardia di Finanza di [REDACTED] il 27.03.2014, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Torino del 25.03.2014, sottoponeva a sequestro la somma complessiva di 400.000 euro, ed in particolare di euro 216.420,84 sul c/c n. [REDACTED] acceso presso la filiale [REDACTED] della Banca [REDACTED] cointestato [REDACTED] Elio e [REDACTED] Ivana e la somma di euro 183.579,16 sul c/c n. [REDACTED] acceso presso la filiale di [REDACTED] della Banca Popolare [REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Tale somma nella sua interezza, pari appunto all'importo complessivo di 400.000 euro, deve considerarsi, per le ragioni sopra esposte, provento del reato di riciclaggio ascritto a [redacted] E. il quale con la complicità della moglie [redacted] I., non punibile in quanto autrice del reato presupposto, ha posto in essere operazioni di trasferimento sui conti personali, del profitto della truffa, pervenuto sui conti delle società North [redacted] e M. [redacted] in liquidazione.

Allo stato risulta sottoposto a sequestro preventivo solamente la somma di 250.000 euro a carico di [redacted] Elio (cfr. decreto sequestro preventivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio del 22.4.2014).

ritenuto

- che, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;
- che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;
- che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilità d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilità di una pronuncia sfavorevole per l'indagato (cfr. Cass. pen. sez. un., 25 marzo 1993, n. 4);
- che, in altre parole, requisito indispensabile per l'emissione del provvedimento è la sola "astratta configurabilità del reato", espressione riferentesi ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma ad una teorica possibilità, pur sempre collegata con elementi processuali già acquisiti in atti (cfr. Cass. pen. sez. III, 14 dicembre 1991, Graziuso);
- che ad identica conclusione interpretativa è pervenuta, altresì, la Corte Costituzionale, nella sentenza 17 febbraio 1994, n. 48 con la quale ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale degli articoli 321 e 324 c.p.p., sollevata proprio traendo spunto dall'anzidetto orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione;
- che e' pacifica la giurisprudenza nel ritenere che "*...in tema di sequestro preventivo, per cosa pertinente al reato deve intendersi il bene che abbia un qualsiasi legame funzionale con il reato. Deve quindi trattarsi bensì di un rapporto non meramente occasionale, ma al tempo stesso tale da ricomprendere qualunque tipologia di vicendevole utilità*". Nel rapporto di pertinenza, che deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, rientra dunque un'ampia gamma di situazioni, potendo queste riguardare progettazione e l'esecuzione del reato, la protezione del suo autore, la tutela degli effetti, la reiterazione della condotta' (v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 469 del 1998) e che "l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen e' piu' ampia di quella di corpo di reato, così come definita

256

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dall'art. 253 cod proc. pen., e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce li prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. (Fattispecie in cui, la Corte, ritenuto cosa pertinente al reato di tentata truffa ai danni dello Stato una somma di denaro corrispondente nelle disponibilita' detenute all'estero e che si intendeva far rientrare in Italia in base al cosiddetto "scudo fiscale", simulando l'esistenza delle condizioni richieste a tal fine dalla legge)" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34986 del 2013);

rilevato

che la libera disponibilita' da parte dell' indagato della somma costituente profitto del reato a lui ascrivibile e pari alla somma complessiva di 400.000 euro - la somma di 250.000 euro risulta allo stato oggetto di sequestro preventivo in forza del decreto emesso dal GIP Tribunale di Busto Arsizio in data 22.4.2014 - possa aggravare le conseguenze del reato sopra indicato e che trattasi di beni passibili di confisca ex art. 648 quater cp e 321 comma 2 c.p.p.

P.Q.M.

visti gli articoli 321 e seguenti c.p.p. e 104 att. c.p.p.

dispone

il sequestro preventivo dei seguenti beni:

somma residuale pari ad euro 150.000,00, pari al profitto del reato, sul conto corrente nr [redacted] intestato a [redacted] E [redacted] acceso presso [redacted] Banca Popolare [redacted] e/o sul conto corrente nr [redacted] cointestato a [redacted] E [redacted] I [redacted] acceso presso [redacted] Banca [redacted]

dispone

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al pubblico ministero richiedente perche' ne curi l'esecuzione e la notificazione.

dispone

che di tale esecuzione venga data immediata comunicazione a questo Ufficio al fine di potere ult[redacted] provvedere alla destinazione del bene

Così deciso in Milano il 17.9.2014

IL CANCELLIERE C1

[Redacted signature]



Il Giudice

[Redacted signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 15 17 SET. 2014

IL CANCELLIERE C1

[Redacted signature]



IL PRESENTE ATTO E' COMPOSTO DI n° 15 PAGINE CON NUMERAZIONE INCONTINUA DAL n° 1 AL n° 15. CAPI E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, 22 SET. 2014

IL CANCELLIERE C1

Trasmissione con n. di copie
Cupolini se [redacted] del P
x e' esecuzione
di. 17.09.14. del



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE di TORINO**

Proc. n. 12817/13 R.G.N.R.

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Il Pubblico Ministero,
concluse nel termine di legge le indagini preliminari relative al procedimento penale sopra
indicato iscritto nel registro notizie di reato presso l'intestato Ufficio a carico di:

1. **[REDACTED] M.**, nato a **[REDACTED]** res. **[REDACTED]**
elettivamente domiciliato presso il difensore;
difeso di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano
2. **[REDACTED] I.**, nata a **[REDACTED]** res. **[REDACTED]**
elettivamente domiciliata presso il difensore;
difesa di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano
3. **[REDACTED] E.**, **[REDACTED]** res. in **[REDACTED]**
elettivamente domiciliato presso il difensore;
difeso di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano

IMPUTATI

[REDACTED]

A) per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n.7 e 11 c.p. perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso agendo in concorso tra loro,
[REDACTED] M. nella veste di dipendente **[REDACTED] S.p.a.** che curava la vendita "al
meglio" dei veicoli industriali già utilizzati in precedenza per esposizioni, test, verifiche e/o
non immatricolabili, non aventi un listino prezzi definito e da vendersi alle migliori
condizioni,

- **[REDACTED] E.** genitore di **[REDACTED] M.**, la cui assunzione alle dipendenze di
[REDACTED] S.r.l. veniva posta da **[REDACTED] M.** quale condizione per il verificarsi
delle transazioni di seguito indicate delle quali, in seno a **[REDACTED] S.r.l.**, si sarebbe
occupato in prima persona lo stesso **[REDACTED] E.**, nella nuova veste di dipendente della
predetta società, agendo in realtà **[REDACTED] E.** in accordo e d'intesa con il figlio,
mediante artifici e raggiri, consistiti nel determinare, **[REDACTED] M.** la vendita di n.53
veicoli industriali aventi le caratteristiche descritte a prezzi - indicati dallo stesso
[REDACTED] M. - decisamente inferiori a quelli reali, e comunque concretamente
realizzabili, in favore di un primo avente causa, il concessionario **[REDACTED]**
i cui rappresentanti, ignari delle intenzioni truffaldine del **[REDACTED]** richiesti di un
"favore" commerciale, cedevano immediatamente gli stessi veicoli ad una società terza,
[REDACTED] S.r.l., indicata dallo stesso **[REDACTED] M.** ad un prezzo solo
lievemente superiore (nell'ordine di € 500/1.000 per veicolo), inducendo quindi, lo stesso
[REDACTED] M. gli amministratori **[REDACTED]** e **[REDACTED]** della società terza,
[REDACTED] S.r.l. appunto, coadiuvati da **[REDACTED] E.** che, d'intesa con **[REDACTED]**
[REDACTED], proponeva loro i nominativi degli ulteriori acquirenti, a cedere in un brevissimo

arco di tempo gli stessi mezzi a rivenditori I [redacted] precedentemente contattati da [redacted] M [redacted] che ne otteneva il consenso all'acquisto, a prezzi decisamente superiori a quelli delle precedenti due cessioni, inducendo in errore i dirigenti di I [redacted] S.p.a. in ordine alla congruità dei prezzi ai quali i mezzi venivano ceduti, all'asserita impossibilità di venderli a migliori condizioni, così ottenendone l'assenso alla vendita alle condizioni prospettate, avendo, invece, [redacted] M [redacted] già reperito tali ultimi acquirenti, all'esistenza di un accordo che prevedeva l'immediata duplice e consecutiva rivendita degli stessi veicoli, procuravano a sé e ad altri l'ingiusto profitto pari a € 1.024.440, corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita praticato da I [redacted] S.p.a. e il prezzo di acquisto corrisposto dai reali acquirenti finali – ingiusto profitto che in parte restava a M [redacted] S.r.l. e in parte veniva corrisposto a [redacted] E [redacted] sotto forma di stipendi percepiti e di percentuali sulle vendite, per un ammontare complessivo pari ad almeno € 160.000 – con pari danno di I [redacted] S.p.a. che cedeva i predetti veicoli a condizioni fortemente meno vantaggiose di quelle cui avrebbero dovuto e potuto essere venduti agli stessi acquirenti finali.

Fatti aggravati perché commessi con abuso di prestazione d'opera, da parte di [redacted] Marco, e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Torino, dal febbraio 2010 al gennaio 2012

[redacted] M [redacted] c [redacted] I [redacted]

B) per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n.7 e 11 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, [redacted] nella veste di dipendente I [redacted] S.p.a. che curava la vendita "al meglio" dei veicoli industriali già utilizzati in precedenza per esposizioni, test, verifiche e/o non immatricolabili, non aventi un listino prezzi definito e da vendersi alle migliori condizioni, D [redacted] madre del [redacted], nella veste di amministratore unico, nonché socio unico, della NORTH [redacted] S.r.l., mediante artifici e raggiri, consistiti nel determinare, il [redacted] la vendita di n.58 veicoli industriali aventi le caratteristiche indicate a prezzi – indicati dal [redacted] I – decisamente inferiori a quelli reali, e comunque concretamente realizzabili, in favore di un primo avente causa, il concessionario [redacted] [redacted], i cui rappresentanti, ignari delle intenzioni truffaldine del [redacted] richiesti di un "favore" commerciale, cedevano immediatamente gli stessi veicoli ad una società terza, NORTH [redacted] S.r.l., indicata dallo stesso [redacted] ad un prezzo solo lievemente superiore (nell'ordine di € 500/1.000 per veicolo), procedendo quindi la D [redacted], amministratore della NORTH [redacted] S.r.l., a cedere in un brevissimo arco di tempo gli stessi mezzi a rivenditori I [redacted] indicati dal [redacted] che li aveva precedentemente contattati ottenendone il consenso all'acquisto, a prezzi decisamente superiori a quelli delle precedenti due cessioni, inducendo in errore i dirigenti di I [redacted] S.p.a. in ordine alla congruità dei prezzi ai quali i mezzi venivano ceduti, all'asserita impossibilità di venderli a migliori condizioni così ottenendone l'assenso alla vendita alle condizioni prospettate, avendo, invece, il [redacted] già reperito tali ultimi acquirenti, all'esistenza di un accordo che prevedeva l'immediata duplice e consecutiva rivendita degli stessi veicoli, si procuravano l'ingiusto profitto pari a € 1.663.695, corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita praticato da I [redacted] S.p.a. e il prezzo di acquisto corrisposto dai reali acquirenti finali, con pari danno di I [redacted] S.p.a. che cedeva i predetti veicoli a condizioni fortemente meno vantaggiose di quelle cui avrebbero dovuto e potuto essere venduti agli stessi acquirenti finali.

Fatti aggravati perché commessi con abuso di prestazione d'opera, da parte del [redacted] M [redacted], e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Torino, dal settembre 2011 all'ottobre 2012

██████████ Marco ██████████
C) per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 n.7 e 11 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, ██████████ nella veste di dipendente I██████████ S.p.a. che curava la vendita "al meglio" dei veicoli industriali già utilizzati in precedenza per esposizioni, test, verifiche e/o non immatricolabili, non aventi un listino prezzi definito e da vendersi alle migliori condizioni, ██████████, madre del ██████████, nella veste di amministratore unico, nonché socio unico, della NORTH ██████████ S.r.l., mediante artifici e raggiri, consistiti nel determinare, il ██████████, la vendita di n.56 veicoli aventi le caratteristiche predette, di seguito indicati, a prezzi - indicati dal ██████████ - decisamente inferiori a quelli reali, e comunque concretamente realizzabili, in favore di NORTH ██████████ r.l., agendo d'intesa con la propria madre, ██████████, socio unico nonché amministratore unico della predetta società, che pressoché contestualmente rivendeva a soggetti terzi, precedentemente accordatisi con lo stesso ██████████ a prezzi decisamente superiori, corrispondenti al valore di mercato dei mezzi ceduti, inducendo in errore i dirigenti di I██████████ S.p.a. in ordine alla congruità dei prezzi ai quali i mezzi venivano ceduti, all'asserita impossibilità di venderli a migliori condizioni - avendo, invece, il ██████████ già reperito acquirenti disponibili ad acquistarli al prezzo poi indicato nelle fatture di vendita emesse da NORTH ██████████ S.r.l. - alla terzietà della società avente causa di I██████████ S.p.a., NORTH ██████████ S.r.l., riferibile alla madre del ██████████ che agiva d'intesa con il proprio figlio, così ottenendone l'assenso alla vendita alle condizioni prospettate, si procuravano l'ingiusto profitto pari a € 1.515.580, corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto da I██████████ S.p.a. e il prezzo di cessione agli acquirenti finali, con pari danno di I██████████ S.p.a. che cedeva i predetti veicoli a condizioni ampiamente meno favorevoli di quelle cui avrebbero dovuto essere venduti agli stessi clienti.

Fatti aggravati perché commessi con abuso di prestazione d'opera, da parte del ██████████ e cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Torino, dal dicembre 2011 al marzo 2013

Identificata la persona offesa in: I██████████ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex art. 33 att. c.p.p. in Torino, via ██████████ c/o avv. ██████████

della quale si dispone la citazione, con l'avvertimento che ha facoltà di presentarsi al fine di esercitare i diritti previsti dall'art. 74 c.p.p. mediante costituzione di parte civile a norma degli artt. 75 e 78 c.p.p.;

Visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione dell'imputato come sopra compiutamente identificato avanti al Tribunale in composizione monocratica di TORINO, con sede in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n.130 - settore / , ingresso 20 , piano terra , aula 52 - alle ore 9,00 del giorno 26/3/2019 , per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento che non comparendo senza un legittimo impedimento sarà giudicato in contumacia.

INVITA

il suddetto, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. Con avvertenza che in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di mancanza o insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni verranno eseguite per l'imputato nel luogo in cui il decreto viene notificato (art. 161 comma II° c.p.p.) e per le altre parti private mediante deposito nella segreteria (art. 154 comma IV° c.p.p.). In caso di impossibilità di eseguire la notificazione anche presso il luogo ove è stato notificato il presente decreto le ulteriori notificazioni all'imputato saranno eseguite mediante consegna al difensore

AVVISA

L'imputato che:

- sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può chiedere:

- a) il giudizio abbreviato (art. 556 e artt. 438 e segg. c.p.p.);
- b) l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (art. 556 c.p.p.);

(la scelta di tale rito speciale comporterà, oltre alla riduzione fino ad un terzo della pena da infliggere, l'esenzione dalle spese del procedimento, la non applicazione di pene accessorie, l'inefficacia della sentenza nei giudizi civili ed amministrativi, l'estinzione del reato in un breve termine, la non menzione nel certificato richiesto a norma dell'art. 689 c.p.p.)

c) di essere ammesso all'oblazione (art. 141 disp. att. c.p.p.);

- ha facoltà di nominare nelle forme di legge non più di due difensori di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di Ufficio;
- la legge 30.07.90 n. 217 prevede disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;
- qualora non ricorrano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato è tenuto a retribuire il difensore nominato d'ufficio;
- il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questa A.G. con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia per le parti ed i loro difensori;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e le notifiche, con facoltà di subdelega.

Torino, 9 giugno 2015

ANCELLI
[Signature]

5/6/15
[Signature]

[Signature]



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
TORINO**

Proc. n. 12817/13 R.G.N.R.

**NUOVA FISSAZIONE
DELLA DATA UDIENZA**

Il Pubblico Ministero,

Rilevato che a seguito della istituzione della nuova VI Sezione Penale del Tribunale di Torino sono state annullate le date di udienza precedentemente comunicate;

Letto l'allegato decreto di citazione a giudizio, emesso in precedenza e recante la data dell'udienza originariamente fissata;

Considerato che a seguito della richiesta di fissazione di una nuova data dell'udienza dibattimentale è pervenuta comunicazione da parte del Tribunale;

DISPONE

La citazione degli imputati:

[REDACTED] M., nato a [REDACTED] il [REDACTED], res. in [REDACTED] Milano, via [REDACTED],
elettivamente domiciliato presso il difensore;
difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano

[REDACTED] L., nata a [REDACTED] il [REDACTED], res. in [REDACTED] Milano, via [REDACTED],
elettivamente domiciliato presso il difensore;
difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano

[REDACTED] E., nato a [REDACTED] il [REDACTED], res. in [REDACTED] Milano, via [REDACTED],
elettivamente domiciliato presso il difensore;
difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano

davanti al GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA PENALE, il giorno 8 marzo 2017 alle ore 10,30, AULA 85, ingresso 23, piano primo, in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n.130, con avvertimento all'imputato che non comparso senza legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia.

Si notifici a imputato, difensore, persone offese, il presente provvedimento unitamente all'allegato decreto di citazione a giudizio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Torino, 23 novembre 2016

M. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.
Dot. Valerio L.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Proc. n. 12817/13 R.G.N.R.

**VERBALE DI INTERROGATORIO
DI PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
- artt. 64 ss., 21 att. c.p.p. -**

L'anno duemilaquattordici il mese di giugno il giorno tredici alle ore 15,35, in Torino negli uffici della Procura della Repubblica avanti al Pubblico Ministero dott. Valerio [redacted] e al Mot. dott.ssa Federica [redacted],
è comparso: [redacted] M. [redacted]

- generalità: nato [redacted]
- nazionalità: italiana
- residenza anagrafica: [redacted]
- dimora: come sopra
- luogo in cui esercita l'attività lavorativa: [redacted] via [redacted] presso [redacted]
- stato civile: coniugato
- condizioni di vita individuale/sociale: normali, vivo con mia moglie e mio figlio
- titolo di studio: laurea in ingegneria
- professione/occupazione: impiegato presso la predetta società che si occupa di ricambi del [redacted]
- beni patrimoniali: possiedo l'immobile di abitazione
- se è sottoposto ad altri processi penali: no
- se ha riportato precedenti condanne: no
- se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: no
- se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: no

Invitato a esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia dichiara: **ho già nominato l'avv. [redacted] del Foro di Milano.**

È presente il difensore di fiducia.

Invitato/a a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma 1 e 2 c.p.p. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore, dichiara: **confermo l'elezione di domicilio presso il mio difensore.**

Vengono comunicati gli elementi a carico dell'indagato e le relative fonti, richiamandosi in particolare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso e gli atti conosciuti dalle parti.

L'indagato viene invitato ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che:

- a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- b) salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1 c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis c.p.p..

Dichiara: intendo rispondere.

Adr: io ho iniziato a lavorare per un'azienda del gruppo I [redacted] nel 2003, la società si chiamava [redacted] BRENNERO. Un anno e mezzo dopo sono passato direttamente alle dipendenze di [redacted]

Adr: per I [redacted] nel 2006 ho cominciato ad occuparmi di commerciale, in particolare si trattava dei veicoli nuovi nell'area Lombardia e un pezzo di Emilia, io ero area manager. In tale veste ho cominciato ad occuparmi anche della collocazione dei c.d. veicoli al meglio, pochissime unità ed era un'attività che svolgevo al pari degli altri area manager, ciascuno nelle aree di competenza.

A ottobre 2008 ho presso il posto di Alessandro [redacted] coordinatore degli area manager. In tale veste mi occupavo della vendita di veicoli nuovi per tutta Italia gestendo dieci area manager. Lavoravo con L. [redacted] dirigente, io ero un quadro. Coordinavo gli area manager che vendevano i veicoli nuovi in tutta Italia.

La mia attività principale era la vendita dei veicoli nuovi. Una buona percentuale delle vendite al meglio transitava presso il mio ufficio, alcuni no, erano gestiti da altri. La persona che si occupava delle pratiche era la signora [redacted] Donatella, anch'ella quadro aziendale.

Gli stati d'uso arrivavano alla [redacted] che li stampava ed erano a disposizione mia e degli altri commerciali di tutta Italia.

Adr: lo stato d'uso, che riepilogava le caratteristiche del mezzo, recava anche un'indicazione che era il valore residuo contabile del cespite sotto il quale non si poteva vendere se non dietro autorizzazione del general manager, il capo di [redacted]

Adr: la valutazione del mezzo non poteva essere fatta fisicamente, i mezzi erano dappertutto, la valutazione si faceva sulla carta, in funzione del valore contabile residuo e del fatto che fosse o meno immatricolabile, se lo era ovviamente valeva di più, se non lo era era solo vendibile come fonte di ricambi, la c.d. vendita "per parti sciolte". Sullo stato d'uso era chiarito se si trattasse di veicolo immatricolabile o no.


I veicoli al meglio storicamente sono sempre stati venduti ad un prezzo di poco superiore al valore residuo, sia in precedenza che durante il mio mandato. L'azienda chiedeva che la vendita non si traducesse in una perdita, ovvero in una cessione a prezzo inferiore al valore di carico.

Adr: normalmente quando un concessionario o un privato o un commerciante faceva un'offerta superiore al valore contabile si mandava avanti la pratica.

Adr: preso uno stato d'uso del quale mi occupavo mi attivavo per cercare un acquirente nella nostra rete di venditori o anche fuori, sia concessionari che venditori che clienti finali, proponevo un prezzo un po' superiore al valore residuo, oppure era il cliente che faceva un'offerta se era interessato, se l'offerta era superiore al valore di cespite per me poteva andare avanti la pratica.

L'offerta veniva formulata in forma scritta, o meglio veniva compilato un modulo dalla [redacted] che recepiva l'offerta formulata. Il modulo andava alla firma e validazione del direttore vendite (sales manager), [redacted] prima e P. [redacted] poi, e poi andava all'ente finance per la fatturazione. Se l'ente finance riteneva il prezzo congruo veniva chiesta la fatturazione a [redacted] che era preposto alla fatturazione. In caso non ritenesse congruo il prezzo, ed è successo, il modulo veniva respinto e il veicolo non veniva fatturato.

Adr: io ricordo che la proposta veniva respinta dall'ente finance in tutti i casi in cui il prezzo proposto era inferiore al valore di carico. Per quanto riguarda gli altri casi, ovvero



nei quali prezzo proposto non era inferiore al valore di carico, accadeva assolutamente sporadicamente che la proposta venisse respinta, in genere veniva accettata.

Adr: io e miei colleghi inviavamo sempre la prima proposta superiore al prezzo di carico che ci venisse formulata, non ne attendevamo mai una seconda, anzi dopo la proposta, in attesa che l'iter venisse completato, il veicolo era considerato già prenotato dal primo offerente.

Adr: io mi sono occupato anche di queste vendite, sebbene fosse una parte marginale del mio lavoro che non era neppure compresa nel mio progetto obiettivo, per intenderci non avevo un target su questi veicoli, dall'ottobre 2008 al giugno 2012, poi è cambiata la procedura nel senso che il general manager, A. [redacted], mi ha chiesto di cambiare la procedura in quanto l'ente marketing, dove io ero andato a lavorare, aveva più personale dell'ente sales e dunque poteva occuparsi meglio della raccolta dei documenti. Io da quel momento mi sono solo più occupato della raccolta dei documenti mentre la valutazione commerciale veniva fatta dall'ente sales nella persona del dirigente P. [redacted]

Noi avevamo l'indicazione dall'azienda di smaltire il prima possibile questi veicoli al fine di non pagarne il deprezzamento contabile, si mirava più a smaltirli il prima possibile che a venderli a un prezzo alto.

Adr: io conosco B. [redacted] perché ha sposato una mia amica d'infanzia. Il mio lavoro era proporre veicoli qualora un cliente fosse interessato ad acquistarli. Loro, ovvero M. [redacted] inizialmente ha acquistato un veicolo dimostrativo che serviva a loro, alle condizioni superiori al valore residuo, condizioni pari a quelle di vendita degli altri veicoli analoghi.

Chiacchierando è emerso che loro potevano vendere anche veicoli commerciali, io dissi loro che ne avevamo un certo numero da smaltire e che sarei stato disponibile a proporglieli.

Adr: mio padre E. [redacted] venne assunto in M. [redacted] soprattutto per avere un controllo dei costi e poi perché lui aveva delle esperienze specifiche nel mondo dei veicoli industriali come autotrasportatore.

Adr: non è vero che l'assunzione di mio padre in M. [redacted] sia stata posta quale condizione per le vendite al meglio.

Adr: esattamente le dinamiche interne a M. [redacted] non le conosco, mio padre era un dipendente e non aveva autonomia decisionale.


La procedura interna di questi veicoli non era conosciuta a chi li acquistava che vedevano un veicolo e un prezzo.

Adr: i veicoli M. [redacted] li rivendeva, a condizioni superiori, come tutti, come per tutti i veicoli di quel tipo. In I. [redacted] ciò era universalmente noto.

Si dà atto che vengono richiamate le dichiarazioni rese nel recente interrogatorio da B. [redacted] A. [redacted] in relazione al ruolo di E. [redacted] nella vicenda:

Nello stesso periodo di questo acquisto [redacted] mi disse che, visto il momento particolare e difficile per tutti, loro avevano un parco di veicoli [redacted] che dovevano vendere e che dunque erano alla ricerca di aziende interessate. Disse che i concessionari avevano già i loro problemi e in più non volevano gestire questi veicoli dalle caratteristiche particolari.

Adr: io dissi a [redacted] che noi non capivamo niente di quei veicoli e che del resto era un mercato per noi sconosciuto. Lui mi disse che non c'erano problemi perché suo padre Elio [redacted] che aveva lavorato per 50 anni nei trasporti e aveva avuto cariche nell'associazione dei trasportatori, avrebbe potuto occuparsi di queste vendite in virtù dei contatti che aveva mantenuto nel settore, e che aveva detto al figlio che nel commercio di quei veicoli intravedeva grosse possibilità.



Io ne parlai con il mio socio, incontrammo [redacted] padre e figlio per verificare questa possibilità, questo business.

Ad: [redacted] mi propose di assumere il padre che aveva i contatti giusti e le conoscenze tecniche per potersi occupare della vendita di quei veicoli che noi avremmo acquistato da I [redacted]. Questi veicoli avevano del resto dei valori anche in relazione alle parti che li componevano che potevano eventualmente essere oggetto di autonoma commercializzazione, ci fece l'esempio di cambi e motori dei vari veicoli, parti che a suo dire avevano un mercato.

Adr: l'accordo fu nel senso che [redacted] M [redacted], che aveva a disposizione dei veicoli di I [redacted] che egli ben conosceva, ci avrebbe messo a disposizione uno stock di questi veicoli, il padre [redacted] E [redacted] da questo stock avrebbe individuato quelli migliori per la commercializzazione e tramite suoi canali li avrebbe rivenduti. Noi valutammo questa proposta e chiedemmo come si potesse procedere. [redacted] M [redacted] ci disse che non essendo noi una concessionaria ufficiale saremmo dovuti passare attraverso una concessionaria esistente, che ci venne indicata in [redacted] DIESEL. Per noi non era una novità, del resto anche per le moto passavamo attraverso una concessionaria ufficiale [redacted].

Adr: [redacted] M [redacted] ci disse che il veicolo sarebbe stato ceduto a [redacted] DIESEL che lo avrebbe poi rivenduto a noi e poi [redacted] E [redacted] che aveva già individuato un compratore nella sua rete, lo avrebbe rivenduto a questo compratore.

Raggiungemmo questo accordo, abbiamo previsto uno stipendio per [redacted] E [redacted] con il quale siglammo un contratto a tempo determinato con inquadramento di addetto alle vendite e con riconoscimento di benefit quali macchina, telefono e computer. Questa attività è poi iniziata.


Adr: il nostro guadagno sarebbe stato realizzato attraverso la vendita di questi veicoli con il conseguente margine di profitto in relazione alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita dei veicoli.

Adr: [redacted] E [redacted] guadagnava all'inizio attorno ai 2.000 € al mese, successivamente visti i numeri di veicoli venduti trasformammo il suo rapporto a tempo indeterminato, con uno stipendio di € 3.330 mensili e con un bonus a fine anno attorno ai 6.000 € lordi, effettivamente corrisposto alla fine del 2010.

Al riguardo l'indagato dichiara: mio padre non aveva nessun genere di competenza in relazione a quei veicoli quindi vedendo un elenco di quei veicoli non si può valutarne il valore, quindi non sarebbe certo stato in grado di farlo. Del resto la stessa I [redacted] li valuta al valore di carico.

Sottolineo, comunque, e ribadisco, che quanto fatto da me in relazione a tali veicoli non è per nulla dissimile rispetto a quanto fatto dai miei colleghi che si occupavano delle stesse vendite, nel senso che io ho venduto a condizioni assolutamente comparabili a quelle praticate dai colleghi, a valori, cioè, che non si discostavano di molto dal valore di carico, non mi sono comportato diversamente da loro ma sono l'unico ad essere stato denunciato e licenziato. Sottolineo anche che tutte le condizioni vendita erano sempre chiare, il modulo che arrivava per la valutazione era sempre coerente con quello che poi succedeva.

Adr: dovrei verificare in relazione ai vari veicoli se sia accaduto quanto lei mi prospetta, ovvero che io abbia intrattenuto trattative per la vendita di questi veicoli a quei soggetti che poi li hanno acquistati, a prezzi superiori rispetto a quelli praticati da I [redacted], prima da M [redacted] e poi da NORTH [redacted] così come dovrei verificare se sia effettivamente accaduto che io per taluno di questi veicoli disponendo di più offerte abbia fatto vendere il veicolo al prezzo inferiore, veicolo poi rivenduto con profitto da M [redacted] e poi da NORTH [redacted].



Adr: non sono a conoscenza del trattamento economico di mio padre in M [redacted] né sono a conoscenza se sia stata riconosciuta a lui o a mia madre una percentuale sugli utili.

Al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese da I [redacted] che qui di seguito si trascrivono:

Nel 2011 questo business è cresciuto notevolmente tanto che a metà del 2011 riconoscemmo a [redacted] E. una percentuale sull'utile derivante da tutte le vendite da lui effettuate, pari al 10 %, con carattere retroattivo anche in relazione alle vendite già effettuate. Questa percentuale era da corrispondere alla moglie [redacted] I., cui effettivamente corrispondemmo a tale titolo circa € 105.000 con bonifici dai conti della M [redacted] S.r.l.

Adr: fu [redacted] I. a richiedere che il bonus venisse corrisposto alla moglie per non meglio precisate questioni fiscali.

[redacted] I. ci rilasciava regolare ricevuta rispetto alle somme a lei bonificate, del resto era stato stipulato al riguardo un regolare contratto, stipulato a metà 2011, tra M [redacted] S.r.l. e [redacted] I.

In detto contratto, che mi riservo di farle pervenire in copia, si diceva che in relazione alle vendite 2010/2011 sarebbe stata corrisposta alla [redacted] una commissione sulle vendite realizzate da [redacted] E. nel contratto in pratica [redacted] indicava nella moglie la propria collaboratrice che lo coadiuvava in quell'attività.

Al riguardo l'indagato dichiara: non ero a conoscenza di queste vicende, non ne so nulla.

Adr: mia madre svolgeva solo una funzione di facciata, non ha nessuna competenza. Mi riferisco al fatto che mia madre ha gestito semplicemente un'azienda commerciale senza avere la minima idea di come venissero venduti da I [redacted] i veicoli al meglio. Erano a tutti gli effetti veicoli usati.

Adr: non era mia madre a trovare gli acquirenti. Richiesto di indicare chi trovasse gli acquirenti in seno a NORTH [redacted] io rispondo che dovrei verificarlo.

Vorrei aggiungere che [redacted] D., il cui legale rappresentante [redacted]

Andrea, ha riferito di non avere mai avuto rapporti con NORTH [redacted]

di essere venuto a conoscenza che dietro questa società ci fosse mia madre solo nel 2013,

non tiene conto del fatto che c'è un contratto del 1.1.2012 intercorso tra [redacted]

DIESEL e NORTH [redacted] un contratto di consulenza, che dimostra dal mio punto di vista che i rapporti c'erano, eccome, ben prima del 2013.

Al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese sul punto da B [redacted]

i contatti con [redacted] E. erano essenzialmente telefonici e via mail, ci si incontrava solo sporadicamente, lui lavorava da casa sua. Con il fornitore [redacted] D. e

con i clienti acquirenti dei mezzi noi non avevamo praticamente alcun contatto.

Vorrei ancora aggiungere che alcuni veicoli sono stati trattati direttamente da [redacted] e


P [redacted] che li hanno venduti a condizioni addirittura peggiori di quelle praticate a

M [redacted] prima e a NORTH [redacted].

Il difensore fa presente che l'accordo transattivo con I [redacted] è in via di perfezionamento.

Verbale chiuso alle ore 16,49

L.C.S.



Il Pubblico Ministero
dott. [redacted]



Si avvisa il difensore che il presente atto si intende fin da ora depositato presso la Segreteria del P.M. con facoltà di estrarne copia.

Al Dr. N. S. P. I.
Aggiunto Coordinatore G. M. P.
Torino, li 15/11/13
Il Procuratore della Repubblica Sost.
Dr. Vincenzo PACILLO

ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
TORINO

La Società I. S.p.A., con sede in Torino, [redacted] in persona del proprio Dirigente e Procuratore Speciale dott. [redacted], nato a [redacted] il giorno 13/1/1958, come da procura speciale rilasciata in data 7/3/2013 (repertorio n. [redacted] - raccolta n. [redacted] Notaio [redacted] di Torino), che qui si allega quale documento n. 1, espone a V.S. quanto segue (cfr. documento n. 1).

1. L'origine della vicenda.

Nel mese di novembre 2012 il dott. F. M. P. Controller di I. S.p.A., a seguito di controlli interni, ha rilevato che un importante numero di autoveicoli era stato venduto da I. S.p.A., con l'apporto del proprio dipendente M. P. alla società North [redacted] S.r.l. con sede legale in Villanova [redacted] (di seguito, per brevità "NTC"), nell'ambito della cosiddetta "vendita al meglio", di cui si avrà cura di precisare le peculiarità ampiamente nel prosieguo.

Tale volume di vendite è apparso immediatamente anomalo in ragione del fatto che le stesse erano concluse con una società che non apparteneva alla rete di concessionari I. S.p.A. con cui I. S.p.A. stessa è solita avere i maggiori rapporti commerciali.

Il dott. [redacted] ha dunque effettuato alcuni approfondimenti

In particolare, in data 22/2/2013 è venuto a conoscenza dell'esistenza di una proposta di vendita "al meglio" per la somma di euro 9.000,00 - sempre nei confronti della società [redacted] - avente ad oggetto un veicolo che, per caratteristiche e peculiarità, pareva però avere un valore di molto superiore rispetto alla somma indicata.

Il dott. [redacted] si è quindi rivolto al *District Manager* di [redacted] dott. Al [redacted] per avere un parere in quanto "uomo di campo" con conoscenze del mercato.

Quest'ultimo ha comunicato - anche attraverso *e-mail* del 22/2/2013 - che il veicolo sopra indicato risultava già negoziato e promesso in vendita sempre da M. [redacted] al concessionario [redacted] per brevità "Gl. [redacted]" per la rilevante (e marcatamente diversa) somma di euro 59.000,00 (!!) (cfr. documento n. 2).

A questo punto, prima di riferire a V.S. tutti gli ulteriori accertamenti svolti da [redacted] e i risultati degli stessi, occorre fornire alcune preliminari nozioni sull'organizzazione aziendale della Società, oltre che sulla cosiddetta "vendita al meglio" di veicoli e sulle istruzioni operative che la disciplinano, la cui conoscenza appare indispensabile per comprendere appieno quanto sarà evidenziato.

2. La "vendita al meglio" di veicoli.

Nell'ambito della propria attività, [redacted] è solita assegnare ad Enti Interni alcuni veicoli da utilizzare quali meri beni strumentali per varie finalità commerciali.

4

In particolare, a titolo di esempio, all'Ente denominato *Testing /Platform* vengono assegnati veicoli per l'effettuazione di prove tecniche e di sviluppo prodotto, all'Ente *Quality* per verifiche e *test* relativi al controllo degli *standard* qualitativi di produzione, all'Ente *Customer Support* per esposizioni e saloni oltre che per eventuali prove da parte dei clienti e, infine, all'Ente ~~Ente Incentivi Veicoli~~ per meri fini promozionali ed espositivi.

Si tratta di veicoli peculiari, spesso non immatricolati, talvolta modelli pre-serie o prototipali, ovviamente mai commercializzati.

Proprio per le condizioni e/o caratteristiche peculiari che presentano rispetto a quelli di comune omologazione, non è possibile stabilirne il valore secondo logiche esclusivamente commerciali.

La loro vendita avviene quindi attraverso quelle che possono essere definite "logiche commerciali dedicate", disciplinate da specifiche regole che ~~I~~ ha formalizzato nell'ambito della cosiddetta "vendita al meglio".

Il fine perseguito è quello di smaltire veicoli di fatto non commerciabili attraverso normali procedure di mercato, cercando però (come sempre) di massimizzare il valore del bene per ottenere il maggiore guadagno (o la minima perdita) possibile per la Società.

Da qui appunto la denominazione di "vendita al meglio", ossia al meglio di quanto sia possibile realizzare con quello specifico autoveicolo (valutandone ogni peculiarità di utilizzo e di allestimento) in relazione ai singoli acquirenti interessati.

5

Tale tipologia di vendita, infine, sempre in ragione delle caratteristiche del mezzo da alienare, può avere ad oggetto o l'intero veicolo – se circolante e immatricolabile – oppure solo alcuni componenti meccanici, che terzi rivenditori potranno poi utilizzare nell'ambito dell'attività di assistenza (cosiddette “parti sciolte”).

Fondamentale rilevanza per la vicenda *de quo* assume quindi la modalità di quantificazione del prezzo di vendita del mezzo.

Quest'ultimo è determinato in primo luogo avendo come riferimento il valore risultante dal libro cespiti della Società, il c.d. valore contabile residuo dell'autoveicolo.

Peraltro, tale valore rappresenta unicamente il limite minimo del prezzo di vendita al di sotto del quale scattano controlli di congruità, mentre il reale prezzo di vendita del veicolo dovrà essere fissato valutando in modo specifico e per ogni singolo caso le peculiarità e le singole caratteristiche del medesimo oltre all'utilizzo che di esso è stato effettuato e lo stato in cui ora si trova, tenuto infine conto anche del soggetto acquirente.

Tutto ciò cercando di equilibrare l'esigenza dell'alienazione del mezzo con quella – ovviamente sempre perseguita – del massimo guadagno possibile per la Società.

La “vendita al meglio” è stata, sin dall'anno 2009, oggetto di specifica procedura aziendale, anche se i veicoli alienati con tali modalità sono quantitativamente modesti (circa 150 unità l'anno) e l'enorme diversità tra gli stessi (allestimenti, caratteristiche, utilizzi ecc.) impedisce di approntare un'efficace modalità di valutazione economica.

Si pensi ad esempio ad un veicolo non immatricolato utilizzato per attività di *testing*, dal quale potranno essere recuperati e venduti solo alcuni componenti meccanici, piuttosto che un veicolo identico ma utilizzato in saloni commerciali per finalità di esposizione e *merchandising*, che potrà essere venduto "intero".

La valutazione del prezzo di vendita – lo si ribadisce – può essere effettuata di volta in volta solo da un soggetto qualificato, in possesso di particolari conoscenze tecniche ma soprattutto con approfondita conoscenza del mercato dei veicoli industriali.

3. Le istruzioni operative.

ä. "Policy vendite al meglio MMI".

Dall'anno 2006 le "vendite al meglio" sono state gestite da ~~I~~ nell'ambito del settore *Mercato Italia* e successivamente sono state disciplinate attraverso "istruzioni operative".

La prima istruzione operativa è stata introdotta in data 29/10/2009 dall'allora *General Manager Mercato Italia* ed è denominata "*Policy vendite al meglio MMP*" (cfr. documento n. 3).

La gestione delle "vendite al meglio" è stata quindi assegnata -- in modo sinergico -- all'*Ente Sales*, che si occupava di tutto ciò che riguardasse la materiale vendita del veicolo e all'*Ente Product*, che invece verificava preliminarmente la possibile immatricolazione dello stesso sul territorio italiano.

17

L'Ente *Sales* era composto dal *Sales Manager* (all'epoca Luca [redacted]) e dal Responsabile *District Manager*, all'epoca M [redacted]

In particolare M [redacted] ha ricoperto il ruolo di coordinatore *District Manager* dell'Ente *Sales* negli anni compresi tra il 2009 e il giugno 2012, svolgendo la mansione di Responsabile del Supporto Vendite oltre che del Personale dedicato al presidio della rete delle Concessionarie [redacted] in Italia.

Nell'organizzazione [redacted] dunque, l'Ente formalmente deputato ad effettuare la materiale "vendita al meglio" dei veicoli era l'Ente *Sales* e tale vendita era di fatto gestita dal proprio coordinatore *District Manager* nella persona di M [redacted]

L'istruzione operativa introdotta – in breve – prevedeva i seguenti passaggi principali.

M [redacted] chiedeva all'ente *Product* (come detto con compiti maggiormente tecnici) l'esistenza o meno dello **stato d'uso del veicolo** (documento dal quale evincere le caratteristiche tecniche e l'utilizzo del mezzo), in quanto dallo stesso si poteva comprendere se la vendita dovesse riguardare l'intero veicolo da immatricolare, con relativi documenti, oppure solo "parti sciolte" di esso e quindi singoli componenti.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Ente *Product*, l'Ente *Sales* provvedeva poi in piena autonomia alla valutazione e alla definizione del prezzo di vendita del veicolo o del singolo componente.

8

Era dunque M. [redacted] - per altro unico nell'ambito di questa procedura in possesso delle necessarie conoscenze tecniche commerciali - a valutare tutti i requisiti del caso ed a negoziare il prezzo di vendita del veicolo stesso.

Una volta individuato l'acquirente e conclusa la negoziazione, l'Ente *Sales* inviava il modulo di richiesta di fatturazione all'Ente *Control* con l'elenco dei veicoli oggetto della stessa, avendo cura di indicare il prezzo di ognuno di essi, poi necessario per effettuare il confronto con il valore del mezzo risultante invece da libro contabile (quotazione del valore residuo).

Tale modulo di richiesta veniva sottoscritto sia dal *Sales Manager* (I. [redacted] fino al luglio 2011 e successivamente da [redacted] P. [redacted]) sia dal Responsabile *District Manager* (M. [redacted]).

Nei soli casi in cui il prezzo di vendita risultasse inferiore al valore del mezzo risultante dal libro contabile, l'istruzione operativa prevedeva il coinvolgimento dell'allora *General Manager* che avrebbe dovuto dare il proprio *placet* a una vendita - di fatto - in perdita per la Società.

L'Ente *Control*, in ultimo, inseriva a sistema tutti i dati necessari affinché poi [redacted], società fornitrice dei servizi amministrativi, potesse emettere la relativa fattura di vendita.

Una volta avvenuto il pagamento della fattura così emessa, l'elenco dei veicoli fatturati veniva inviato all'Ente *Product* per la consegna dell'attestato di conformità e per l'archiviazione della relativa documentazione.

9

Alla luce di quanto formalizzato, dunque, unico limite alla piena autonomia dell'Ente Sales - rectius M [redacted] nell'attività di vendita (e dunque nell'attività di determinazione del prezzo dell'automezzo) era l'approvazione da parte del General Manager nei soli casi in cui il prezzo di fatturazione fosse inferiore al valore residuo a libro cespiti.

b. La nuova istruzione operativa del 17/7/2012.

In data 17/7/2012 con la "Procedura veicoli dimostrativi [redacted] - [redacted]", istruzione operativa chiesta dal General Manager A [redacted] al fine di disciplinare la gestione dei veicoli dimostrativi [redacted] e [redacted] si è esteso anche a tutte le "vendite al meglio" un nuovo processo che è poi stato di fatto promosso e diffuso nell'ambito della Società dallo stesso M [redacted] così come attesta la comunicazione e-mail del 17 luglio 2012 (cfr. documento n. 4 e n. 5).

Tale modifica è intervenuta proprio poco tempo dopo il passaggio dello stesso M [redacted] all'Ente Marketing con la qualifica di Marketing Manager, incarico assunto nel mese di luglio 2012.

La prima novità introdotta con tale policy è che per la prima volta partecipa ad essa anche l'Ente Marketing, di cui M [redacted] - come detto - era da poco diventato Manager.

L'Ente Marketing ha ora infatti l'incarico di raccogliere e verificare gli stati d'uso, le fotografie, le conformità del veicolo oltre a localizzare lo stesso e decidere se potesse essere utilizzato per attività

dimostrative o se invece dovesse essere messo a disposizione dell'Ente *Sales* per la vendita.

L'Ente *Sales* infine individua i possibili clienti e fornisce una valorizzazione del veicolo in modo da massimizzare il ricavato di *Iveco*.

Si deve subito sottolineare che in ogni caso il nuovo coinvolgimento dell'Ente *Marketing* in tale procedura è parso fin da subito opportuno, sia perché esso gestiva già l'utilizzo dei veicoli dimostrativi, ma – soprattutto – perché ciò poteva garantire una continuità aziendale nella figura di M. [redacted] che per anni si era già occupato delle "vendite al meglio" nel precedente Ente *Sales* e che per tale ragione godeva di notevole fiducia.

La nuova istruzione operativa -- analogamente a quella precedente -- prevede poi che i due Responsabili degli Enti coinvolti, ossia *Marketing* e *Sales* appunto, sottoscrivano entrambi uno specifico modulo con il quale chiedono congiuntamente all'Ente *Finance* l'emissione della relativa fatturazione.

4. Gli accertamenti.

a. Le fatturazioni veicoli *Iveco* [redacted].

Alla luce delle informazioni sopra fornite, è ora possibile tornare alla narrazione della vicenda, riferendo gli accertamenti effettuati da *J. [redacted]* e il risultato degli stessi.

M

A seguito di quanto emerso dalla verifica condotta dal dott. Acerbi, la Società, tramite A [redacted] ha chiesto direttamente al concessionario G [redacted] - destinatario della vendita negoziata da M [redacted] di inviare copia di alcune fatture di vendita emesse dalla società North [redacted] ed aventi ad oggetto veicoli [redacted].

Come primo dato è stato possibile evincere che moltissimi veicoli acquistati dal concessionario G [redacted] erano stati recentemente alienati da [redacted] nell'ambito della cosiddetta "vendita al meglio".

Molti veicoli erano stati venduti infatti in un primo momento da [redacted] a [redacted] che poi - pochissimo tempo dopo - li aveva a sua volta rivenduti allo stesso Ghetti.

Ma vi è di più.

Dalla comparazione delle fatture emesse da [redacted] con quelle emesse da [redacted] aventi a oggetto lo stesso autoveicolo, si è appreso che quest'ultimo è stato sempre rivenduto - dopo pochissimi giorni - con aumenti di prezzo incredibilmente significativi.

Al fine di poter rappresentare a V.S. in modo più chiaro e concreto possibile quanto riscontrato, si riferirà a titolo esemplificativo di un singolo caso di "vendita al meglio", sottolineando fin da subito che tale *modus operandi* ha caratterizzato tutti i casi di vendita che saranno poi elencati.

In particolare si tratta della vendita del veicolo Van 4030200 modello 638440543474 e telaio W1AB11V71101240195.

Con riferimento al veicolo modello AS440S45EP Van 4020200 e telaio W114M1451401546795 i Responsabili di tale procedura hanno chiesto a [redacted], Ente interno che si occupa dell'attività di fatturazione, l'emissione di fattura per la somma di euro 17.400,00 oltre IVA intestata alla società North [redacted], così come si evince dal modulo di comunicazione (come detto facente parte della *policy* adottata) del 16/4/2012 (cfr. documento n. 6).

Il documento – come da istruzione operativa – appare sottoscritto da Marco [redacted] (in qualità di coordinatore *District Manager* dell'Ente Sales) e [redacted] (*Sales Manager*).

[redacted] Pesce ha riferito di non aver mai apposto alcuna firma su tale modulo, di non aver mai autorizzato l'apposizione della stessa in forma scannerizzata e di non essere mai stato in alcun modo informato, interpellato o coinvolto da Marco [redacted] nella vendita effettuata (cfr. documento n. 7).

Si allega copia della scheda di Stato d'Uso del veicolo Van 4020200 (cfr. documento n. 8).

Come chiesto [redacted] ha quindi emesso, a fronte del pagamento effettuato, la fattura [redacted] del 18/4/2012 per la somma di euro 17.400,00 alla società North [redacted] derivante da "vendita al meglio" per il veicolo Van [redacted] (cfr. documento n. 9).

Proprio alla luce delle fatture consegnate dal concessionario [redacted] si è invece appreso che lo stesso veicolo è stato a lui fatturato in data 23/4/2012 (quindi solo sette giorni dopo) da North [redacted] [redacted] per la somma di euro 63.000,00 (!!) (cfr. documento n. 10).

13

La differenza tra le due vendite ammonta ben a euro 45.600,00 (!!).

Il prezzo statuito da parte dei Responsabili [redacted] (nella persona del solo M [redacted], come si è già avuto modo di evidenziare ampiamente *supra*) era dunque – alla luce dei fatti – del tutto inadeguato e non certo rispondente ai criteri di “vendita al meglio”.

Ma vi è di più.

Ulteriori accertamenti sono stati svolti proprio con riferimento alla società *Società North* [redacted].

Dalla lettura della visura camerale si è potuto apprendere che la stessa è stata costituita solamente in data 26/9/2011 e che Amministratore Unico (oltre che unico socio) risulta essere tale [redacted] madre di M [redacted] (!!) (cfr. documento n. 11).

Tale *modus operandi* è stato posto in essere con riferimento a tutte le vendite al meglio effettuate da M [redacted] dalla fine del 2011.

In particolare si deve osservare come dichiarazioni analoghe a quelle rilasciate dal dott. [redacted] P [redacted], siano state rese anche dal dott. Luca [redacted], come detto *Sales Manager* prima del giugno 2011 (momento in cui è poi stato sostituito proprio da [redacted] P [redacted]) (cfr. documento n. 12).

Infatti, i soggetti che hanno ricoperto il ruolo di *Sales Manager* si sono sempre principalmente occupati delle vendite dei veicoli attraverso

le concessionarie ~~le~~ delle vendite dirette della gamma *Commercial Vehicles* (sia leggeri che medi e pesanti), sviluppando la strategia commerciale di mercato e supervisionando la rete dei concessionari oltre che ricercando nuovi potenziali clienti al fine di raggiungere i *targets* assegnati in termini di vendita mensile, trimestrale e annuale.

Gli stessi hanno infatti precisato di non essersi effettivamente mai occupati della vendita dei "veicoli al meglio", posto che la stessa è del tutto residuale nell'ambito del volume di vendite trattate dall'Ente *Sales* (circa 150 veicoli all'anno rispetto alle migliaia di veicoli ~~le~~ commercializzati).

Neppure sono mai stati coinvolti nelle "vendite al meglio" da M~~...~~ e (anche) per tale ragione possono affermare di non aver mai dato alcun benestare o autorizzazione all'apposizione della loro firma scannerizzata sui moduli di richiesta di fatturazione.

Quanto emerso – seppur rappresenti solo il mero inizio della vicenda – è stato contestato dalla Società a M~~...~~ con lettera del 15/3/2013 nella quale si fa riferimento ai primi casi "anomali" di vendita al meglio (cfr. documento n. 13).

Come si può evincere dalla stessa, i prezzi di vendita dei veicoli praticati nei confronti di North ~~...~~ si scostano "in modo significativo dalla media dei prezzi praticati verso altri acquirenti in ambito mercato Italia per vendite c.d. "al meglio" aventi a oggetto veicoli con analoghe caratteristiche" (cfr. documento n. 13).

Inoltre, dalla medesima documentazione "emergono altresì condizioni di riconoscimento di garanzia nei confronti della North

~~Trading Company~~ che si discostano in modo significativo da quanto mediamente riconosciuto ad altri acquirenti, in ambito Mercato Italia, per vendite al meglio aventi ad oggetto veicoli con analoghe caratteristiche” (cfr. documento n. 13).

Non solo.

Come se tutto ciò non bastasse, da una analisi dei documenti di trasporto emessi in allora dalla Società, si era evidenziato che molti di essi, pur se venduti da ~~luna~~ alla North ~~Trade Company~~ S.r.l. e poi al cliente finale da quest’ultima, sono stati fatti consegnare direttamente da ~~luna~~ stessa al cliente finale.

In tali casi dunque la Società non solo ha venduto a prezzi irrisori il proprio autoveicolo, ma lo ha anche consegnato a proprie spese nell’interesse di North ~~Trade Company~~ (II).

A fronte di quanto contestato, ~~M. ~~del~~~~ ha fatto pervenire lettera del 19/3/2013 che si qui si allega quale documento n. 14.

La Società ha provveduto quindi al licenziamento del dipendente con lettera del 21/3/2013 (cfr. documento n. 15).

In data 12/4/2013 ~~M. ~~del~~~~ – attraverso proprio legale – ha comunicato l’impugnazione del provvedimento di licenziamento (cfr. documento n. 16).

In data 8/5/2013 il servizio di *Internal Audit* della Società ha redatto un’approfondita nota informativa riguardante i primi risultati dell’attività di indagine effettuata (cfr. documento n. 17).

In particolare, con riferimento alla società [REDACTED] è risultato che "l'analisi di 56 vendite al meglio da I [REDACTED] a [REDACTED] ha evidenziato la rifatturazione dei veicoli da parte di NTC a altri concessionari della rete commerciale (principalmente G [REDACTED]), determinando un margine complessivo pari a euro 1.515.580,00 rispetto al prezzo di cessione di Iveco" (cfr. documento n. 17).

Ci si riferisce in particolare ai seguenti casi:

1. Van n. ~~10400958~~ telaio ~~ZCF180D1382528000~~ fatturato da I [REDACTED] in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società [REDACTED] per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 18);
2. Van n. ~~10400959~~ telaio ~~ZCF180D1382528000~~ fatturato da I [REDACTED] in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ANS per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 19);
3. Van n. ~~10400960~~ telaio ~~ZCF180D1382528000~~ fatturato da I [REDACTED] in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ANS per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 20);
4. Van n. ~~10400961~~ telaio ~~ZCF180D1382528000~~ fatturato da I [REDACTED] in data 6/12/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a

18

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società *A* per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 21);

5. Van n. *103545* telaio *767113040253195* fatturato da *I* in data 24/10/2011 per l'importo di euro 19.800,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 2/11/2011 alla società *I* per l'importo di euro 35.000,00 (cfr. documento n. 22);

6. Van n. *10408535* telaio *767113040253195* fatturato da *I* in data 18/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 21/11/2011 alla società *G* per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 23);

7. Van n. *10408536* telaio *767113040253195* fatturato da *I* in data 18/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 22/11/2011 alla società *G* per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 24);

8. Van n. *1055130* telaio *767113040253195* fatturato da *I* in data 10/5/2012 per l'importo di euro 18.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 11/5/2012 alla società *G* per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 25);

9. *1055130* telaio *767113040253195* 12 fatturato da *I* in data 5/6/2012 per l'importo di euro 18.600,00 a

North [redacted] rifatturato da quest'ultima in data 7/6/2012 alla società ~~Rango~~ ~~Acquillo~~ per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 26);

10. Van n. ~~4105937~~ telaio ~~[redacted]~~ fatturato da ~~Iveco~~ in data 27/2/2013 per l'importo di euro 9.000 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società ~~Cherif~~ per l'importo di euro 59.000,00 (cfr. documento n. 27);

11. Van n. ~~1040857~~ telaio ~~[redacted]~~ fatturato da ~~Iveco~~ in data 18/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 22/11/2011 alla società ~~Cherif~~ per l'importo di euro 22.000,00 (cfr. documento n. 28);

12. Van n. ~~10419119~~ telaio ~~WIMIS2NELL40493807~~ fatturato da ~~Iveco~~ in data 21/11/2011 per l'importo di euro 11.500,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 22/11/2011 alla società ~~Cherif~~ per l'importo di euro 57.000,00 (cfr. documento n. 29);

13. Van n. 3998173 telaio ~~[redacted]~~ fatturato da ~~Iveco~~ in data 6/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 7/12/2011 alla società ~~Cherif~~ per l'importo di euro 51.000,00 (cfr. documento n. 30);

14. Van n. 4049894 telaio ~~[redacted]~~ fatturato da ~~Iveco~~ in data 23/12/2011 per l'importo di euro 15.000,00 a

18

North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 4/1/2012 alla ~~Client~~ per l'importo di euro 54.000,00 (cfr. documento n. 31);

15. Van n. 4058992 telaio ~~VW1113123140C017010~~ fatturato da ~~Ivan~~ in data 23/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 3/1/2012 alla ~~Client~~ per l'importo di euro 58.000,00 (cfr. documento n. 32);

16. Van n. 4019341 telaio ~~VW1113123140C000100~~ fatturato da ~~Ivan~~ in data 30/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 4/1/2012 alla società ~~Client~~ per l'importo di euro 51.000,00 (cfr. documento n. 33);

17. Van n. 4019342 telaio ~~VW1113123140C000100~~ fatturato da ~~Ivan~~ in data 30/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 4/1/2012 alla società ~~Client~~ per l'importo di euro 51.000,00 (cfr. documento n. 34);

18. Van n. 4073334 telaio ~~VW1113123140C000100~~ fatturato da ~~Ivan~~ in data 30/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a North ~~Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2012 alla società ~~Client~~ per l'importo di euro 54.000,00 (cfr. documento n. 35);

19. Van n. 4064939 telaio ~~VW1113123140C000100~~ fatturato da ~~Ivan~~ in data 30/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a

20

- North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 3/1/2012 alla società *Genelli* per l'importo di euro 53.000,00 (cfr. documento n. 36);
20. Van n. 4073335 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Ixxxx* in data 30/12/2011 per l'importo di euro 20.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2012 alla società *Genelli* per l'importo di euro 54.000,00 (cfr. documento n. 37);
21. Van n. 3829464 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Ixxxx* in data 20/2/2012 per l'importo di euro 2.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 11.700,00 (cfr. documento n. 38);
22. Van n. 3827637 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Ixxxx* in data 20/2/2012 per l'importo di euro 2.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 13.200,00 (cfr. documento n. 39);
23. Van n. 4098156 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Ixxxx* in data 20/2/2012 per l'importo di euro 6.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 13.800,00 (cfr. documento n. 40);
24. Van n. 10136355 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Ixxxx* in data 29/2/2012 per l'importo di euro 1.800,00 a

21

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Clatti* per l'importo di euro 12.900,00 (cfr. documento n. 41);

25. Van n. 3828436 telaio [REDACTED] fatturato da *Ita* in data 29/2/2012 per l'importo di euro 1.400,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Clatti* per l'importo di euro 13.700,00 (cfr. documento n. 42);

26. Van n. 3828435 telaio [REDACTED] fatturato da *Ita* in data 29/2/2012 per l'importo di euro 1.400,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Clatti* per l'importo di euro 13.700,00 (cfr. documento n. 43);

27. Van n. 3984530 telaio [REDACTED] fatturato da *Ita* in data 29/2/2012 per l'importo di euro 2.100,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Clatti* per l'importo di euro 13.500,00 (cfr. documento n. 44);

28. Van n. 10265970 telaio [REDACTED] fatturato da *Ita* in data 29/02/2012 per l'importo di euro 1.600,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *Clatti* per l'importo di euro 13.450,00 (cfr. documento n. 45);

29. Van n. 4095241 telaio [REDACTED] fatturato da *Ita* in data 29/02/2012 per l'importo di euro 5.100,00 a

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 1/3/2012 alla società *G...* per l'importo di euro 13.200,00 (cfr. documento n. 46);

30. Van n. 3927913 telaio *VW...* fatturato da *Iveco* in data 7/3/2012 per l'importo di euro 7.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/3/2012 alla società *G...* per l'importo di euro 60.000,00 (cfr. documento n. 47);

31. Van n. 3895651 telaio *CEFA...* fatturato da *Iveco* in data 22/3/2012 per l'importo di euro 2.900,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/3/2012 alla società *Industrial Cars S.p.A.* per l'importo di euro 21.000,00 (cfr. documento n. 48);

32. Van n. 3815154 telaio *...* fatturato da *Iveco* in data 22/3/2012 per l'importo di euro 3.750,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/3/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 24.000,00 (cfr. documento n. 49);

33. Van n. 3928795 telaio *...* fatturato da *Iveco* in data 22/3/2012 per l'importo di euro 3.100,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/3/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 27.000,00 (cfr. documento n. 50);

34. Van n. 4107888 telaio *...* fatturato da *Iveco* in data 22/3/2012 per l'importo di euro 3.800,00 a

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 23/12/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 13.250,00 (cfr. documento n. 51);

35. Van n. 4040810 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Iveco* in data 6/4/2012 per l'importo di euro 8.550,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 3/4/2012 alla società *Industrial Cars* per l'importo di euro 24.500,00 (cfr. documento n. 52);

36. Van n. 4020260 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Iveco* in data 18/4/2012 per l'importo di euro 17.400,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/4/2012 alla società *Ghetti* per l'importo di euro 63.000,00 (cfr. documento n. 53);

37. Van n. 4049774 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Iveco* in data 18/4/2012 per l'importo di euro 20.500,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/4/2012 alla società *Ghetti* per l'importo di euro 61.000,00 (cfr. documento n. 54);

38. Van n. 3988679 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Iveco* in data 18/4/2012 per l'importo di euro 1.750,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/4/2012 alla società *Ghetti* per l'importo di euro 15.500,00 (cfr. documento n. 55);

39. Van n. 4051660 telaio ~~XXXXXXXXXXXX~~ fatturato da *Iveco* in data 18/4/2012 per l'importo di euro 4.870,00 a

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 23/4/2012 alla società *Onem* per l'importo di euro 14.500,00 (cfr. documento n. 56);

40. Van n. 3987610 telaio *[redacted]* fatturato da *Iveco* in data 18/4/2012 per l'importo di euro 18.800,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 23/4/2012 alla società *Gruppo S.p.A.* per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 57);

41. Van n. 3987613 telaio *[redacted]* fatturato da *Iveco* in data 21/5/2012 per l'importo di euro 18.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 22/5/2012 alla società *Auto Industrie* per l'importo di euro 75.000,00 (cfr. documento n. 58);

42. Van n. 4049764 telaio *[redacted]* fatturato da *Iveco* in data 24/7/2012 per l'importo di euro 9.300,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/8/2012 alla società *Ghetti* per l'importo di euro 63.000,00 (cfr. documento n. 59);

43. Van n. 4049784 telaio *[redacted]* fatturato da *Iveco* in data 24/7/2012 per l'importo di euro 9.300,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 1/8/2012 alla società *Ghetti* per l'importo di euro 61.500,00 (cfr. documento n. 60);

44. Van n. 4034206 telaio *[redacted]* fatturato da *Iveco* in data 17/9/2012 per l'importo di euro 2.600,00 a

25

North [redacted] rifatturato da quest'ultima in data 5/10/2012 alla società ~~Vita Diesel~~ S.r.l. per l'importo di euro 18.000,00 (cfr. documento n. 61);

45. Van n. 4082789 telaio [redacted] fatturato da ~~Iveco~~ in data 17/9/2012 per l'importo di euro 3.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 13/11/2012 alla ~~Vita Diesel~~ S.r.l. per l'importo di euro 40.000,00 (cfr. documento n. 62);

46. Van n. 4090097 telaio [redacted] fatturato da ~~Iveco~~ in data 25/9/2012 per l'importo di euro 2.500,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 5/10/2012 alla società ~~Vita Diesel~~ Diesel S.r.l. per l'importo di euro 18.000 (cfr. documento n. 63);

47. Van n. 4117795 telaio [redacted] fatturato da ~~Iveco~~ in data 12/11/2012 per l'importo di euro 9.000,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società ~~Chent~~ per l'importo di euro 37.800 (cfr. documento n. 64);

48. Van n. 4117793 telaio [redacted] fatturato da ~~Iveco~~ in data 12/11/2012 per l'importo di euro 9.000,00 a ~~North Trading Company~~ rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società ~~Chent~~ per l'importo di euro 38.900,00 (cfr. documento n. 65);

49. Van n. 10186260 telaio [redacted] fatturato da ~~Iveco~~ in data 12/11/2012 per l'importo di euro 1.500,00 a

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società *Cherri* per l'importo di euro 15.200,00 (cfr. documento n. 66);

50. Van n. 10452843 telaio [REDACTED] fatturato da [REDACTED] in data 21/11/2012 per l'importo di euro 5.000,00 a [REDACTED] rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società *Cherri* per l'importo di euro 39.600,00 (cfr. documento n. 67);

51. Van n. 4162953 telaio [REDACTED] fatturato da *Iveco* in data 12/12/2012 per l'importo di euro 8.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società *Cherri* per l'importo di euro 42.000,00 (cfr. documento n. 68);

52. Van n. 4160446 telaio V [REDACTED] fatturato da *Iveco* in data 12/12/2012 per l'importo di euro 15.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società *Ima B...* S.r.l. per l'importo di euro 57.000,00 (cfr. documento n. 69);

53. Van n. 4160445 telaio V [REDACTED] fatturato da *Iveco* in data 12/12/2012 per l'importo di euro 14.000,00 a *North Trading Company* rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società *Ima B...* S.r.l. per l'importo di euro 49.000,00 (cfr. documento n. 70);

54. Van n. 4098055 telaio [REDACTED] fatturato da [REDACTED] in data 13/12/2012 per l'importo di euro 10.000,00 a [REDACTED]

22

North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 2/1/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 67.800,00 (cfr. documento n. 71);

55. Van n. 3879997 telaio [redacted] fatturato da Iveco in data 11/2/2013 per l'importo di euro 2.500,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 31.000,00 (cfr. documento n. 72);

56. Van n. 4116989 telaio [redacted] fatturato da Iveco in data 27/2/2013 per l'importo di euro 5.000,00 a North Trading Company rifatturato da quest'ultima in data 11/3/2013 alla società [redacted] per l'importo di euro 15.300,00 (cfr. documento n. 73).

Si allega infine quale documento n. 74 schema riassuntivo del dettaglio delle fatture Iveco emesse nei confronti di North Trading Company dal quale si potranno evincere tutti gli ulteriori dati di rilievo.

Alla luce di tutto quanto emerso la Società ha contattato i Responsabili del concessionario [redacted] che in data 5/4/2013 hanno reso dichiarazione scritta (cfr. documento n. 75).

Dalla lettura della stessa - alla quale si rimanda ampiamente - è emerso un ultimo elemento che pare connotare in modo inequivocabile la vicenda.

[redacted] ha infatti riferito che era lo stesso M. [redacted] che proponeva a lui l'acquisto dei veicoli Iveco sopra indicati,

operando di fatto anche nell'interesse di North Trading Company che aveva comprato a cifre irrisorie, definite nell'ambito di [redacted] sempre da [redacted], per rivendere a somme esponenzialmente maggiori negoziate ancora una volta dallo stesso [redacted](!).

M [redacted] infatti proponeva i veicoli, consegnava la scheda di stato d'uso, le relative fotografie e formulava il prezzo di offerta finale.

[redacted] G [redacted] ha infatti riferito che: "All'inizio acquistavamo veicoli sempre a seguito di trattativa con il [redacted] alcuni dei quali ci vennero fatturati dalla società Mat [redacted] (in totale n. 33)" (cfr. documento n. 75).

E ancora: "Altri veicoli ci venivano fatturati da [redacted]. Successivamente, a partire dagli ultimi mesi del 2011, il [redacted] M comunicò che avremmo ricevuto fattura dalla North Trading Company S.r.l." (cfr. documento n. 75).

Pertanto: "il [redacted] proponeva il prezzo e concludeva la trattativa per uno o più veicoli, dopo di che nei giorni successivi ci comunicava se a fatturare sarebbe stata [redacted] o [redacted]" (cfr. documento n. 75).

E infine: "Il [redacted] gestiva tutto il processo con grande disinvoltura e autonomia e ci dava fiducia essendo una persona che nell'ambito dell'organizzazione [redacted] aveva via via acquisito posizioni rilevanti. Tuttavia iniziammo a preoccuparci perché il ruolo di [redacted] non ci era chiaro." "Su nostra richiesta, giustificava l'esistenza di North Trading Company per non dare l'impressione che venissero forniti troppi veicoli alla G [redacted] rispetto ad altre concessionarie, onde non

urtare la suscettibilità di altri. Inoltre sosteneva che il ruolo di [redacted] poteva agevolare la riattivazione della garanzia su alcuni veicoli provenienti dall'estero che altrimenti non avrebbero avuto garanzia" [...] "Il [redacted] stesso si raccomandava di pagare tempestivamente le fatture di [redacted] (cfr. documento n. 75).

Da ulteriori verifiche effettuate sul punto dalla Società, è poi emerso che – differentemente dalla istruzione operativa vigente – M [redacted] in alcuni casi si premurava addirittura di chiedere all'Ente Control il prezzo residuo dei Van prima di iniziare la negoziazione o la vendita degli stessi.

~~In tale modo egli poteva conoscere in anticipo proprio quella soglia minima al di sotto della quale sarebbe scattato – secondo la prima istruzione operativa – il controllo da parte del General Manager, potendo evidentemente così "parametrare" la vendita alla Società di suo interesse (nel caso [redacted] al prezzo più basso possibile ma in modo da non incorrere nei controlli previsti.~~

Si allegano a titolo di esempio alcune comunicazioni e-mail inviate a J [redacted] dell'Ente [redacted] nelle quali M [redacted] chiede di verificare "i residui" dei Van di interesse prima della richiesta di fatturazione e quindi della conclusione della negoziazione (cfr. documento n. 76 e n. 77).

Proprio sulla base di quanto riferito da P [redacted] G [redacted] è stato possibile individuare e comprendere ulteriori condotte poste in essere da M [redacted] secondo uno schema operativo simile a quello sin qui descritto ma con il coinvolgimento di altre società.

b. Vendite Ivan - [redacted] D[redacted] - [redacted] - terzi acquirenti.

In particolare ci si riferisce a veicoli [redacted] fatturati alla società [redacted] [redacted] Concessionaria [redacted] e [redacted] con sede legale in [redacted] via [redacted] [redacted], poi a loro volta rifatturati alla società [redacted] con sede in [redacted] venduti quindi a clienti terzi sempre con aumenti esponenziali del prezzo di acquisto.

In questo caso è emersa evidenza di n. 53 veicoli venduti da [redacted] a [redacted] D[redacted] nell'ambito della "vendita al meglio", poi rifatturati da quest'ultima alla società [redacted] con un margine complessivo realizzato dalla stessa [redacted] D[redacted] rispetto al prezzo originario applicato da [redacted] di euro 42.710,00 (cfr. documento n. 17).

Al solo fine di non appesantire la narrazione, si rimanda all'allegato elenco riguardante tutti i Van fatturati da [redacted] a [redacted] D[redacted] e da quest'ultima a [redacted] (con l'indicazione specifica di modello, telaio, data di fatturazione e relativi importi) dalla lettura del quale è possibile rilevare il prezzo praticato all'acquirente finale (cfr. documento n. 78)

Infatti, proprio dalla lettura di tale elenco si apprende come il margine complessivo realizzato da [redacted] rispetto al prezzo iniziale al quale [redacted] ha venduto "al meglio" i medesimi Van poco tempo prima ammonta alla incredibile somma di euro 1.024.440,00 (!).

Per quanto di conoscenza, la società [redacted] stata messa in liquidazione dalla fine dell'anno 2012.

c. Vendite ~~Iveco~~ - ~~Simone Bussanico Di~~ - ~~terzi~~ - terzi acquirenti.

Infine, è poi emersa un'ultima modalità di condotta (la terza), che anche in questo caso vede il veicolo venduto "al meglio" (sic!) da ~~Iveco~~ alla società ~~Simone Bussanico Di~~ poi rifatturato in tempi brevissimi alla società ~~North Trading Company~~ con un margine complessivo realizzato dalla stessa ~~Simone Bussanico Di~~ rispetto al prezzo originario applicato da ~~Iveco~~ di euro 37.100,00 (cfr. documento n. 17).

Anche in questo caso al solo fine di non appesantire la narrazione, si rimanda all'allegato elenco riguardante tutti i Van fatturati da ~~Iveco~~ a ~~Simone Bussanico Diesel~~ e da quest'ultima a ~~terzi~~ dalla lettura del quale si evince poi il prezzo praticato all'acquirente finale (cfr. documento n. 79)

Infatti, proprio dalla lettura di tale elenco si apprende come il margine complessivo realizzato da ~~terzi~~ rispetto al prezzo iniziale al quale ~~Iveco~~ ha venduto "al meglio" i medesimi Van poco tempo prima ammonta alla incredibile somma di euro 1.663.695,00 (!!) (cfr. documento n. 79).

~~Iveco~~ ha svolto ulteriore attività di accertamento incontrando in data 10/4/2013 responsabili della società ~~Simone Bussanico Di~~, in particolare il Direttore Commerciale ~~A...~~

Lo stesso ha chiarito che sono stati coinvolti nell'acquisto dei veicoli "al meglio" dal "nostro ex District Manager, ing. ~~terzi~~ a

partire indicativamente dalla fine del 2009 – inizio 2010” (cfr. documento n. 80).

E in particolare: “M ci propose di fare da tramite nel processo di vendita di alcuni veicoli che, secondo quanto ci comunicò il M stesso, non potevano essere venduti direttamente da L a commercianti”. “In sostanza L ci fatturava i veicoli e noi li rifatturavamo a commercianti indicati dallo stesso M. “M è sempre stato il nostro unico contatto in L su questo tema” (cfr. documento n. 80).

Inutile precisare che non risponde a verità il fatto che L non avrebbe potuto vendere direttamente ad altri commercianti.

Inoltre, sempre A S ha aggiunto: “In un primo periodo li rifatturavamo, su richiesta di M ad una società denominata M. In un successivo periodo, M ci indicò di fatturarli alla società North Trading Company” (cfr. documento n. 80).

E infine: “Più recentemente abbiamo acquistato circa 7 veicoli da M. Le condizioni di acquisto ci sono state prima proposte da M senza l'indicazione di chi ci avrebbe fatturato i veicoli. Solo successivamente, al momento dell'acquisto, M ci ha comunicato che solo acquistando tramite M avremmo potuto ottenere il prezzo da noi proposto e a cui abbiamo acquistato. Infatti M disse che essendo il prezzo da noi proposto inferiore al valore di mercato, una fatturazione diretta da L a M avrebbe potuto suscitare lamentele da parte di altri concessionari” (cfr. documento n. 80).

Occorre in ultimo sottolineare ancora un aspetto.

Quando già gli accertamenti erano in atto – e alcune incongruenze iniziavano a emergere chiaramente – M. [redacted] ha inviato nel mese di febbraio 2013 comunicazioni *e-mail* al dott. M. [redacted] dell'Ente *Veicoli Usati* chiedendo una valutazione preliminare per la vendita di veicoli nell'ambito della procedura "al meglio" e allegando lo stato d'uso degli stessi.

Sul punto occorre precisare che tale richiesta è stata avanzata per la prima volta nel mese di febbraio 2013, quindi mai con riferimento a tutti gli altri casi di vendita di veicoli al meglio sopra indicati.

In tale periodo le attività di verifica di [redacted] stavano diventando via via sempre più stringenti e conosciute all'interno della stessa Società.

Inoltre occorre sottolineare che tale richiesta appare meramente strumentale e fuorviante in ragione del fatto che è del tutto ingiustificata sotto un profilo procedurale oltre che tecnico, posto che l'Ente *Veicoli Usati* – a cui appunto appartiene M. [redacted] – non è mai stato coinvolto nell'ambito della vendita al meglio e non ha nemmeno le competenze per esserlo, così come si evince chiaramente dalle stesse istruzioni operative sopra ampiamente illustrate.

Per tale ragione qualsiasi valutazione o indicazione fornita dall'Ente *Veicoli Usati* non pare significativa proprio in ragione delle diverse modalità di valutazione da questo applicate rispetto a quelle proprie delle vendite al meglio, non potendo quindi rivestire alcuna attendibilità.

In conclusione, per quanto emerso, M. [redacted] gestendo di fatto in autonomia la cosiddetta "vendita al meglio" di veicoli [redacted] all'anno 2010, attraverso artifici o raggiri consistenti a) nella fittizia negoziazione di vendite con società terze intermediarie e compiacenti quali M. [redacted] e [redacted] - quest'ultima costituita in data 26/9/2011 e con amministratore unico addirittura Ivana [redacted] madre dello stesso M. [redacted] - oltre che b) nell'aver utilizzato moduli interni di richieste di fatturazione con firme scannerizzate, mai apposte o autorizzate dai rispettivi *Sales Manager* e quindi impedendo i normali controlli vigenti - condotta che di fatto ha comportato l'aggiramento fraudolento delle procedure interne - al fine di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto consistente nella somma differenziale tra il prezzo iniziale di vendita del veicolo da lui statuito, rispetto a quello corrisposto dall'acquirente finale - da egli stesso pure negoziato in nome e per conto dei medesimi intermediari sopra citati - ha indotto in errore la Società, facendo sì che la stessa vendesse a prezzi sensibilmente inferiori a quelli realizzabili n. 56 veicoli alla società [redacted] e n. 111 veicoli alla società [redacted] - ulteriore società strumentalmente e inconsapevolmente coinvolta da M. [redacted] al fine di evitare la ripetizione della diretta vendita di veicoli da parte di [redacted] alle società M. [redacted] e [redacted], onde non sollevare sospetti in merito all'attività di queste - alla quale veniva indicato dallo stesso M. [redacted] di vendere a sua volta i medesimi veicoli agli stessi intermediari [redacted] e M. [redacted] che alienavano quindi il mezzo ai clienti finali a prezzi esponenziali, concordati e negoziati con essi ancora una volta dallo stesso M. [redacted] (e quindi in nome e per conto delle stesse M. [redacted] e [redacted] ancora prima che [redacted] ne concludesse o ne autorizzasse la citata "vendita al meglio"; prezzi di gran lunga maggiori rispetto a quelli da lui stesso negoziati quale coordinatore *District Manager* prima e di *Marketing Manager* poi della Società, in modo che il differenziale tra il prezzo iniziale di vendita del veicolo

praticato da I. rispetto a quello poi corrisposto dall'acquirente finale ammontasse alla incredibile somma totale di euro 4.281.935,00 (!!), somma che rappresenta dunque il maggior guadagno che I. avrebbe potuto ottenere attraverso la regolare "vendita al meglio" dei medesimi veicoli; con conseguente danno in capo alla scrivente Società consistente nella alienazione e perdita definitiva di numerosissimi veicoli ad un prezzo evidentemente inferiore al loro effettivo valore, così come attestato dalle vendite successive, a causa della gestione fraudolenta da parte del proprio dipendente.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, il sottoscritto ~~.....~~, nella qualità sopra indicata, propone denuncia querela nei confronti di M. ~~.....~~ per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7) e n. 11) c.p., nonché per quegli altri che dovessero essere ravvisati nei fatti narrati ed in quegli altri eventualmente *accertandi*, instando fin d'ora affinché S.V. Ill.ma, esperite le indagini preliminari e individuati gli autori dei reati, voglia esercitare nei confronti degli stessi l'azione penale.

Fin d'ora si indica quale persona informata sui fatti il dott. ~~.....~~, Responsabile dell' ~~.....~~ del Gruppo ~~.....~~ S.p.A. domiciliato presso I. ~~.....~~ S.p.A., con sede in ~~.....~~ che ha svolto le attività di accertamento.

Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi degli artt. 408, co. II e 406 co. III c.p.p. di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione e della richiesta di proroga delle indagini preliminari e dichiara di

opporsi, ai sensi dell'art. 459 c.p.p., all'emissione di decreto penale di condanna.


Il sottoscritto dichiara, infine, di nominare quale difensore di persona offesa ~~_____~~ del Foro di Torino, con ivi studio in ~~_____~~ ove, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 delle norme di attuazione del c.p.p., elegge domicilio, conferendo altresì espresso mandato al deposito del sovraesteso atto di denuncia querela, anche attraverso sostituti o collaboratori di studio.


Con ossequio.

Torino, 14 giugno 2013


Dott. ~~_____~~

Visto, la sottoscrizione è autentica.

~~_____~~


Delega al deposito del presente atto l'oro. 

~~_____~~ collega di studio.

con ossequio.



Torino, 14 giugno 2013



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torino

INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI SUL DIRITTO DI DIFESA

- art. 369 bis c.p.p. -

Proc. Pen. N. 12817/13 RGNR

Il Pubblico Ministero,
Visto l'art. 369 bis c.p.p.

COMUNICA

Alle persona sottoposte ad indagini

[REDACTED] Elio, nato a **[REDACTED]**
Per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 c.p. (In **[REDACTED]** il 18 e 19 aprile 2013)

1. che in relazione al procedimento indicato in epigrafe è stato nominato, su designazione del Consiglio dell'Ordine di Torino, il seguente difensore d'ufficio, con gli indicati recapiti:

Nominativo del difensore d'ufficio	Indirizzo del difensore d'ufficio	Telefono	Fax
Avv. [REDACTED]	Torino, c.so [REDACTED]	011- [REDACTED]	011- [REDACTED]

2. che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore d'ufficio; la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);

3. che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

4. che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (art. 3 legge 30.7.90 n. 217):

"(1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.723,84 euro.

"(2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 1 sono elevati di 1.0321,91 euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato".

"(3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

"(4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".

5. Al difensore competono le facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.).

- 6. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.).
- 7. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).
- 8. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l.vo 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio.

Si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

- 8.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.), ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406);
- 8.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);
- 8.3. di chiedere – qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni – la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-*quater* c.p.p.);
- 8.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art. 391 *bis-decies* c.p.p.);
- 8.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (artt. 309 - 311 c.p.p), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (artt. 262-263 c.p.p.);
- 8.6. di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt. 392 e segg. c.p.p.;
- 8.7. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis (art.64 c.3 c.p.p.);
- 8.8. di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (artt. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);
- 8.9. di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-*bis* c.p.p.);
- 8.10. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art.335 c.p.p.);
- 8.11. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.);

- 8.12. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);
- 8.13. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.);
- 8.14. di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art. 225 c.p.p.);
- 8.15. di recusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;
- 8.16. di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'Istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.);
- 8.17. di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purchè prontamente reperibile e idonea ex art.120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.);
- 8.18. di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art.415-bis c.p.p.).

9. Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:

- "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".
- "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".
- "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo".
- "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".
- "La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
- "Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati".
- "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra".
- "Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Manda alla Segreteria in sede per gli adempimenti di competenza.

Torino, 26 marzo 2014

IL PUBBLICO MINISTERO
 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.


8/5

Autorità

Chiamante/Richiedente: P. [redacted] Procura della Repubblica Ufficio Unico Procura della Repubblica Corso Vittorio Emanuele II, 130 - nomina da web
Ordine: TORINO (TORINO)
Tel: 0114327111 0114328658 Fax: 0114328683
procura.torino@giustizia.it [redacted]@giustizia.it nadia.palumeri@giustizia.it

TORINO (TORINO)

Riepilogo domande/risposte:

- Autorità selezionata - [redacted]
- La persona a cui serve un difensore è maggiorenne o minorenni? - La persona è MAGGIORENNE
- Specificare la competenza del procedimento - TRIBUNALE ORDINARIO
- La persona è arrestata o indagata a piede libero? - La persona è indagata a piede libero
- Si tratta di un alto urgente (ossia necessita la presenza del difensore entro le 24 ore successive alla chiamata)? - Non si tratta di un alto urgente
- Elenco difensori selezionato: - Tribunale ordinario - Liberi
- Quando si deve utilizzare il difensore? - 26/03/2014 09:58:30
- Tipo di nomina - Nomina singola

Data procedimento: 26/03/2014

Operatore: Palumeri Nadia

Turno utilizzato: Tribunale ordinario - Liberi

avv. SEJA LAURA

Numero progressivo: 142146026

Riferimenti fascicolo: 13/12817

Ufficio: C.SO TASSONI, 22 TORINO TO 10143 Tel 0117714947 Fax 0117741315 Cell 3382996571 laura.seja@ilbero.it